



The Advanced Chemicals Management for Defense

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO  
LEGISLATIVO N. 231/2001**

Aggiornato al 30 giugno 2023

# INDICE

## Definizioni

## Struttura del Modello

### PARTE GENERALE

#### 1. Analisi normativa

- 1.1 La natura giuridica della responsabilità
- 1.2 Le sanzioni previste dal Decreto
- 1.3 La tipologia dei reati e degli illeciti amministrativi
- 1.4 I criteri di imputazione della responsabilità all'ente e i modelli di organizzazione, gestione e controllo.

#### 2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 di I.F.I. S.r.l.

- 2.1 Presentazione della Società
- 2.2 Caratteri generali del Modello.
- 2.3 Il Codice Etico.
- 2.4 Il processo di adeguamento del Modello.
- 2.5 Principi del sistema del controllo preventivo.
- 2.6 Il sistema sanzionatorio.
- 2.7 L'Organo di Vigilanza e Controllo.
- 2.8 Nomina di un delegato all'interno della Società per i rapporti con l'OdV e per la migliore attuazione del Modello di organizzazione gestione e controllo
- 2.9 Informazione e formazione.
- 2.10 Criteri di aggiornamento ed adeguamento del Modello

### PARTE SPECIALE

- 1- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- 2 - Reati societari, ivi incluso il reato di corruzione tra privati;
- 3 - Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di Provenienza illecita, nonché auto riciclaggio.
- 4 - I reati Tributari.
- 5 - Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime in tema di salute e sicurezza sul lavoro e reati ambientali;
- 6 - Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e Reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- 7- Reati contro la personalità individuale;
- 8 - Reati di violazione del diritto di autore;
- 9 - Reati informatici;
- 10 - Reati contro l'industria e il commercio.

### ALLEGATI

#### A - Codice Etico

#### B - CRSA - Control Risk Self - Assessment

## DEFINIZIONI

**"Appaltatori"** - Convenzionalmente si intendono tutti gli appaltatori di opere o di servizi ai sensi del codice civile, nonché i subappaltatori, subfornitori, i somministranti, i lavoratori autonomi, che abbiano stipulato un contratto di appalto con la Società e di cui questa si avvale nei Processi/Attività Sensibili.

**"Processi/Attività Sensibili"** - L'insieme di attività ed operazioni aziendali, organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale di I.F.I. S.r.l., in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto, così come elencate nelle Parti Speciali del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio.

**"CCNL"** - Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

**"Consulenti"** - Soggetti non dipendenti della Società che agiscono in nome e/o per conto di I.F.I. S.r.l. sulla base di un rapporto di consulenza nei Processi/Attività Sensibili.

**"Decreto"** - Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001.

**"Delega"** - L'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

**"Destinatari"** - Tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli Organi societari ed i loro componenti, i dipendenti, anche di altre Società del Gruppo, i lavoratori somministrati, nonché gli Appaltatori, i Fornitori, i Consulenti e gli altri terzi che agiscono in nome e/o per conto di I.F.I. S.r.l. nell'ambito dei Processi/Attività Sensibili, quali ad esempio agenti, procacciatori d'affari e altri consulenti commerciali (di seguito complessivamente definiti i "Terzi"), i clienti, nonché i membri dell'Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.

**"Fornitori"** - I fornitori di beni e servizi (escluse le consulenze), di cui la Società si avvale nell'ambito dei Processi/Attività sensibili.

**"Modello"** - Il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto.

**"OdV"** - L'Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto.

**"Organo Dirigente"** - Consiglieri di Amministrazione di I.F.I. S.r.l.

**"Process Owner"** - Il soggetto che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è maggiormente coinvolto nell'Attività Sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità ai fini del Modello 231.

**"Procura"** - Il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

**"Reati"** - Le fattispecie di reato considerate dal Decreto.

**"Società" o "I.F.I. S.r.l." o "I.F.I."** - con sede legale in Circonvallazione Nomentana n. 180, 00162 ROMA, Codice Fiscale 00437870587 – PARTITA IVA 00892731001

## STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello di I.F.I. S.r.l. è costituito da una "Parte Generale", da una "Parte Speciale" e dai documenti di volta in volta richiamati nel testo del Modello, da considerarsi parte integrante del Modello stesso.

Nella PARTE GENERALE, dopo un richiamo ai principi del Decreto, viene presentata la Società ed illustrata la metodologia utilizzata per sviluppare il Modello; successivamente vengono indicate le finalità e la natura del Modello, descritte le componenti del sistema di controllo preventivo, le caratteristiche e il funzionamento dell'OdV, le modalità di diffusione del Modello ed il sistema disciplinare legato ad eventuali infrazioni dei principi sanciti dal Modello.

La Società ha ritenuto di avviare il percorso di adeguamento al D.Lgs. 231/01 svolgendo le attività di Control a Risk Self Assessment (di seguito anche "CRSA"), con riferimento alle seguenti famiglie di reato:

- *Reati contro la Pubblica Amministrazione;*
- *Reati societari, ivi incluso il reato di corruzione tra privati;*
- *Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;*
- *Reati Tributari;*
- *Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime in tema di salute e sicurezza sul lavoro e Reati ambientali;*
- *Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e Reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;*
- *Reati contro la personalità individuale;*
- *Reati di violazione del diritto di autore;*
- *Reati informatici;*
- *Reati contro l'industria ed il commercio.*

Per le ulteriori fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001, sono stati ritenuti sufficienti i principi presenti nel Codice Etico.

Sulla base di tale preliminare valutazione e delle risultanze delle attività di CRSA è stata quindi sviluppata la PARTE SPECIALE, dedicata ad ognuna delle suddette famiglie di reato, avente lo scopo di:

- fornire ai Destinatari una rappresentazione del sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società nonché un'esemplificazione circa le modalità di commissione dei reati nell'ambito di ciascuna Attività Sensibile;
- indicare ai Destinatari i principi di comportamento, le regole di condotta generali e le prescrizioni specifiche a cui devono attenersi nello svolgimento delle proprie attività.

# PARTE GENERALE

## 1 - Analisi normativa

### 1.1 La natura giuridica della responsabilità.

Il D.lgs. dell'8 giugno 2001 n. 231, adottato in attuazione dell'articolo 11 della Legge delega 29 settembre 2000, n. 300, entrato in vigore dal 4 luglio 2001, ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (definiti dalla legge come "Enti" o "Ente"), introduce una nuova ed autonoma forma di responsabilità in capo alle persone giuridiche. Si tratta di una responsabilità mista, concorrente e sussidiaria rispetto a quella prevista per le persone fisiche, modellata su precise fattispecie di reato, sanzionate con strumenti ad hoc, indicati dal decreto stesso, di natura amministrativa.

L'ambito di operatività del Decreto è piuttosto vasto e colpisce tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Sono, invece, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio i partiti politici ed i sindacati).

Con tale nuova forma di responsabilità, viene parzialmente superato il principio generale del diritto secondo cui *societas delinquere non potest*. Infatti, ferma restando la responsabilità penale personale dei soggetti (persone fisiche) che rivestono cariche apicali, anche l'ente può essere autonomamente sottoposto a procedimento penale, secondo le norme del Codice di procedura penale integrate dalle disposizioni del decreto, per alcuni reati o illeciti amministrativi commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

1. *persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;*
2. *persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;*
3. *persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.*

Nonostante la dottrina propenda essenzialmente per una responsabilità di natura amministrativa, quella in esame, poiché conseguente da reato e legata (per espressa volontà della legge delega) alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo. Con la conseguenza di dar luogo alla nascita di un *tertium genus*, che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle della massima garanzia.

La responsabilità dell'ente è aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, che resta quindi regolata dal diritto penale comune. L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella repressione di alcuni illeciti penali gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse il reato sia stato commesso.

Il Decreto ha inteso dunque costruire un modello di responsabilità dell'ente conforme a principi garantistici, ma con funzione preventiva: di fatto, attraverso la previsione di una responsabilità da fatto illecito

direttamente in capo alla società, si vuole sollecitare quest'ultima ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia degli interessi penalmente protetti.

La responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 sorge soltanto nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'ente: dunque non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, all'ente, bensì anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto illecito trovi ragione nell'interesse dell'ente.

Non è invece configurabile una responsabilità dell'ente nel caso in cui l'autore del reato o dell'illecito amministrativo abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

## **1.2 Le sanzioni previste dal Decreto.**

L'apparato sanzionatorio predisposto dal Legislatore per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ha il preciso intento di colpire direttamente ed in modo efficace la persona giuridica con la previsione all'art. 9 di quattro differenti tipi di sanzione, diverse per natura e per modalità di esecuzione.

Esse sono: la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali.

### **1.2.1 La sanzione pecuniaria.**

Quando il giudice ritiene l'ente responsabile, è sempre applicata la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote». L'entità della sanzione pecuniaria dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità della società, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il giudice, nel determinare il *quantum* della sanzione, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali della società. Nel differenziare l'entità della sanzione, il giudice dovrà effettuare una valutazione complessa che dovrà tenere conto se l'illecito commesso sia o meno espressione della politica aziendale, oppure derivi dalla cosiddetta colpa di organizzazione; nel primo caso, ovviamente, la sanzione irrogata sarà maggiore. Occorrerà poi determinare l'ammontare della quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare la massima efficacia specialpreventiva della sanzione.

### **1.2.2 Le sanzioni interdittive.**

Le sanzioni interdittive possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie ma soltanto se espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- *l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;*
- *in caso di reiterazione degli illeciti.*

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- *l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;*
- *la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;*
- *il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;*
- *l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;*
- *il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.*

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente e sono normalmente temporanee, in un intervallo che va da tre mesi a due anni, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

### **1.2.3. La confisca.**

Consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato o di un valore ad essi equivalente.

### **1.2.4 La pubblicazione della sentenza di condanna.**

Consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale. La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato dell'ente: archivio contenente tutte le decisioni relative a sanzioni divenute irrevocabili, applicate agli enti ai sensi del Decreto.

## **1.3 La tipologia dei reati e degli illeciti amministrativi**

La responsabilità dell'ente sorge nei limiti previsti dalla legge. Il primo e fondamentale limite consiste nel numero chiuso dei reati per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere.

Ciò significa che l'ente non può essere sanzionato per qualsiasi reato commesso nell'ambito dello svolgimento delle sue attività, bensì soltanto per i reati selezionati dal legislatore ed espressamente indicati dalla legge.

Il Decreto, nella sua versione originaria e nelle successive integrazioni, indica agli artt. 24 ss. i reati (c.d. reati presupposto) che possono far sorgere la responsabilità dell'ente.

Si tratta di categorie di reati molto diverse tra loro.

Alcuni sono tipici ed esclusivi dell'attività di impresa; altri, invece, normalmente esulano dall'attività di impresa vera e propria, e attengono alle attività tipiche delle organizzazioni criminali.

L'enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a quella originaria contenuta nel Decreto, concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione.

In particolare, nel tempo sono intervenute le seguenti estensioni:

- il **D.L. 25 settembre 2001, n. 350** che ha introdotto l'**art. 25-bis** "Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo", in seguito modificato in "Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento";

- l'**art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61**, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha introdotto il nuovo **art. 25-ter** del D.Lgs. 231/2001, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche ai c.d. reati societari;

- la **Legge n. 190/12** ha poi introdotto il delitto di "corruzione tra privati" (art. 2635 codice civile) e, successivamente, la **Legge n. 69 del 27.5.2015** ha modificato alcuni articoli del codice civile riguardanti la fattispecie di falso in bilancio e l'inasprimento della relativa pena (reclusione da 1 a 5 anni), con l'introduzione, per le società quotate, di una pena maggiore (reclusione da 3 a 8 anni);

- il **D.Lgs 15 marzo 2017, n. 38**, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, ha riformulato il delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., ha introdotto la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis), ha previsto pene accessorie per ambedue le fattispecie, ha modificato le sanzioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;

- l'art. 3 della **L. 14 gennaio 2003, n. 7** ha introdotto l'**art. 25 quater**, il quale dispone la punibilità dell'Ente per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, mentre l'art. 25-quinquies, introdotto dall'art. 5 della L. 11 agosto 2003, n. 228 ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente ai reati contro la personalità individuale;

- l'art. 9 della **L. 18 aprile 2005, n. 62** ha inoltre inserito l'**art. 25-sexies** volto ad estendere la responsabilità amministrativa degli Enti ai nuovi reati di abuso di informazioni privilegiate, introducendo le seguenti fattispecie nell'elenco dei reati presupposto:

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998);
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate.
- Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998).

- la **legge n. 7/2006** recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile" ha inserito nell'**art 25 quater**. D.Lgs. 231/01 il nuovo reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili p. e p. dall'art. 583 bis c.p.;

- la **legge 146/2006** ha poi allungato l'elenco delle fattispecie illecite attraverso la previsione di una specifica responsabilità dell'ente in ipotesi di commissione di un reato transnazionale: questo si configura ove un gruppo criminale organizzato compia, in più di uno Stato, un illecito la cui pena detentiva non sia inferiore a quattro anni nel massimo. Più specificatamente, i reati transnazionali individuati sono: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/73), associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90), disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.Lgs. 286/98);

- la **L. 3 agosto 2007, n. 123** che ha introdotto l'**art. 25-septies** "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", in seguito modificato in "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro";

- il **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**; D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che ha introdotto l'**art. 25-octies** "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita";

- la **Legge 18 marzo 2008, n. 48** che ha introdotto l'**art. 24-bis** "Delitti informatici e trattamento illecito di dati";

- la **Legge 15 luglio 2009, n. 94** che ha introdotto l'**art. 24-ter** "Delitti di criminalità organizzata";

- la **Legge 23 luglio 2009, n. 99**, già citata, che ha inoltre introdotto l'art. 25-bis.1 "Delitti contro l'industria e il commercio" e l'art. 25-novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore";

- la **Legge 3 agosto 2009, n. 116** che ha introdotto l'**art. 25-novies** "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria";

- il **D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121** che ha introdotto l'**art. 25-undecies** "Reati ambientali";

- il **D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109** che ha introdotto l'**art. 25-duodecies** "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare";



- la **Legge 15 Dicembre 2014, n. 186**, che ha inserito all'**art. 25-octies**, tra i reati in materia di riciclaggio, il nuovo reato di "autoriciclaggio";

- la **Legge 22 Maggio 2016 n. 68** che ha inserito i nuovi c.d. ecoreati nell'**art. 25-undecies**;

- la **Legge n. 199/2016**, che ha modificato l'**art. 25-quinquies** D.Lgs. 231/2001, introducendo tra i reati presupposto dallo stesso richiamati il delitto di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro";

- la **Legge n. 167/2017**, legge europea 2017, ha inserito l'art. 3 c. 3-bis l. 654/1975 "negazionismo" nel novero dei reati presupposto ex d.lgs. 231/2001 attraverso il nuovo art. 25-terdecies, dedicato alla prevenzione dei reati di razzismo e xenofobia;

- la **Legge n° 179/2017** - "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" è intervenuta sull'**art. 6** del D.Lgs. 231/2001, tutela del whistleblower;

- la **Legge n. 3/2019**, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, ha introdotto il reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti collettivi, ha abrogato il comma 5 dell'art. 2635 c.c. e il comma terzo dell'art. 2635-bis c.c. (dunque i commi che prevedevano la procedibilità a querela per i reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati), ha aggravato le sanzioni interdittive previste per i reati contro la P.A. e previsto una riduzione delle sanzioni per condotte collaborative;

- la **Legge n. 39/2019** di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014, ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 il nuovo **art. 25-quaterdecies** (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati);

- dopo la conversione del **Decreto Legge 26.10.2019 n.124** - "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" sono diventate operative le regole dettate dal collegato fiscale alla legge di Bilancio.

- In particolare, l'articolo 39, comma 2 della norma prevede:

Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:

#### **Art. 25-quinquiesdecies — (Reati tributari) —**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

**a)** per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

**b)** per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

**c)** per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

**d)** per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

**e)** per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

**f)** per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

**g)** per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) »;

Con l'entrata in vigore del **D.Lgs 14/07/2020 nr. 75**, contenente ulteriori norme in materia responsabilità degli enti da reato tributario, sono state inserite all'interno dell'**art. 25-quinquiesdecies** D.Lgs. 231/2001, con l'introduzione di un nuovo comma 1-bis, ulteriori fattispecie di reati presupposto:

- dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 300 quote);
- omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- Indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

Tali fattispecie di reato potranno condurre ad una responsabilità dell'ente solamente nel caso in cui gli illeciti siano commessi "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro", in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva PIF.

Secondo espressa previsione normativa, inoltre, anche ai nuovi reati tributari introdotti dal D.Lgs. 75/2020 potranno essere applicate la circostanza aggravante di cui al comma 2 e le sanzioni interdittive richiamate al comma 3 dell'art. 25-quinquiesdecies.

Le novità introdotte dal D.Lgs. 75/2020 in materia di responsabilità degli enti non si esauriscono ai reati tributari.

Viene infatti altresì modificato l'art. 24 D.Lgs. 231/2001, così ampliando il catalogo dei reati in danno alla Pubblica Amministrazione (nella cui ampia nozione deve ora ricomprendersi, secondo la novella che ha interessato l'art. 24, anche l'Unione europea):

- al comma primo viene aggiunto il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p., cui consegue una sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- è poi aggiunto un comma 2-bis, che prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote in caso di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

Anche per le nuove fattispecie ora richiamate dall'art. 24 è prevista l'applicazione della circostanza aggravante prevista dal co. 2 (per il caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità ovvero dall'illecito sia derivato un danno di particolare gravità: in questo caso la sanzione pecuniaria sarà da 200 a 600 quote) e delle sanzioni interdittive previste dal co. 3, che richiama l'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e), ossia: il divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sempre all'area dei reati che recano danno alla PA devono essere ricondotte le fattispecie che il D.Lgs. 75/2020 ha affiancato a quelle già previste all'art. 25, co. 1, D.Lgs. 231/2001:

- I reati di peculato di cui all'art. 314 c.p., primo comma (rimanendo dunque escluso il peculato d'uso) e all'art. 316 (ossia la particolare forma di peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- Il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p.

Alle predette fattispecie è collegata una sanzione pecuniaria per l'ente fino a 200 quote, "quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea".

Il D.Lgs. 75/2020 ha inoltre introdotto nel D.Lgs. 231/2001 un nuovo **art. 25-sexiesdecies** rubricato "Contrabbando", che inaugura la responsabilità degli enti per i reati previsti dal D.P.R. 43/1973 in materia doganale, che prevede (in particolare, si veda l'art. 295, norma peraltro interessata da alcune modifiche apportate proprio dal D.Lgs. 75/2020), sanzioni anche penali in caso di mancato pagamento dei diritti di confine.

Il nuovo art. 25-sexiesdecies prevede per questi casi:

- La sanzione pecuniaria fino a 200 quote;
- Un'aggravante per il caso in cui l'ammontare dei diritti di confine dovuti superi euro 100.000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- L'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e), ossia:
  - a) il divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio);
  - b) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- Il **D.Lgs. 184/2021** con l'art. 2, ha modificato le norme del codice penale in materia di delitti consumati con l'uso di strumenti di pagamento diversi dai contanti, modificando le seguenti fattispecie di reati presupposto:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (**art. 493-ter** c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (**art. 493-quater** c.p.);
- Frode informatica, aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (**art. 640-ter** c.p.);

Lo stesso decreto, con l'art. 3, ha aggiunto l'art. **Art. 25 – octies.1 - (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)** al D.Lgs. n. 231/2001, il quale prevede, per gli enti responsabili, le seguenti sanzioni:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».

- Il **D.Lgs. 195/2021**, con il suo articolo 1, ha modificato i seguenti articoli contenuti nel catalogo dell'**Art. 25 – octies** Del D.Lgs 231/2001, prevedendo alcuni leggeri aumenti e diminuzioni di pena di pena:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) ;
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

- La **Legge n. 238/2021** con l'art. 19 ha modificato i reati presupposto contemplati dall'art. **Art. 24-bis** del D.Lgs. n. 231/2001, delitti informatici e trattamento illecito di dati, modificando in parte quelle esistenti:

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (**art. 615-quater** c.p.), per il quale sono state ampliate le condotte punibili: *«chiunque si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti,»* e sono state aumentate le pene edittali.
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (**art. 615-quinquies** c.p.): *le parole: «si procura» sono state sostituite dalle seguenti: «abusivamente si procura, detiene,» e le parole: «mette a disposizione di altri» sono state sostituite dalle seguenti: «mette in altro modo a disposizione di altri o installa»; la pena edittale è stata aumentata nel minimo e nel massimo.*
- Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (**art. 617** c.p.); la pena edittale è stata aumentata fino ad un massimo di cinque anni.
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (**art. 617- bis** c.p.); è stato completamente il primo comma con il seguente: il primo comma e' sostituito dal seguente: *«Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni».*
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (**art. 617-quater** c.p.); la pena edittale è stata aumentata fino ad un massimo di cinque anni.
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (**art. 617-quinquies** c.p.); è stata ampliata la condotta con la modifica del *primo comma, ove le parole: «installa apparecchiature atte» sono state sostituite dalle seguenti: «al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti»;*

- La stessa **Legge n. 238/2021** con l'art. 20 ha anche modificato i reati presupposto contemplati dall'art. **Art. 25-quinquies** del D.Lgs. n. 231/2001, Delitti contro la personalità individuale, introducendo le seguenti modifiche alla normativa esistente:

a) all'articolo **600-quater**:

- dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: *«Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000»;*

- la rubrica e' sostituita dalla seguente: *«Detenzione o accesso a materiale pornografico»;*

b) all'articolo **602-ter**, ottavo comma:

- dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: *«c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;*

c) all'articolo **609-ter**, primo comma:

- dopo il numero 5-sexies) e' aggiunto il seguente: *«5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;*

d) all'articolo **609-quater**:

1) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: "Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorita' o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualita' o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalita', e' punito con la reclusione fino a quattro anni»;

2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:

«La pena e' aumentata:

1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilita', anche solo promessi;

2) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;

3) se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attivita';

4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;

e) all'articolo **609-quinquies**, terzo comma dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

- «c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;

f) all'articolo **609-undecies** e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

- La pena e' aumentata:

1) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;

2) se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attivita';

3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore».

- Il **D.L. nr. 13/ 2022** ha introdotto modifiche nei seguenti reati presupposto, contenuti nell'elenco dell'**Art. 24** del D.Lgs 231/2011:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (**art. 316-bis** c.p.); nella sua rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono state sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»; al primo comma, le parole da «finanziamenti» a «finalità» sono state sostituite dalle seguenti: «*finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità non li destina alle finalità previste*»;
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (**art. 316-ter** c.p.); nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono state sostituite dalla seguente: «pubbliche»; al primo comma, dopo la parola: «contributi,» è stata inserita la seguente: «sovvenzioni»;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (**art. 640-bis** c.p.). all'articolo 640-bis, dopo la parola: «contributi,» è stata inserita la seguente: «sovvenzioni,».

- La **Legge nr. 22/2022**, al proprio articolo 3, ha introdotto due nuovi articoli, inserendo nell'elenco dei reati presupposto del D.Lgs 231/2011, gli articoli 518-bis, 518-ter, 518-quater, 518-octies, 518-novies, 518-undecies, 518-duodcies e 518-quaterdecies del codice penale:

- **Art. 25-septiesdecies - (Delitti contro il patrimonio culturale).**

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'**art. 518-novies** del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli **518-ter, 518 - decies e 518 - undecies** del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli **518- duodecies e 518- quaterdecies** del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli **518-bis, 518-quater e 518-octies** del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

- **Art. 25-duodevicies - (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

- Il **D.Lgs n. 150/2022**, meglio conosciuto come *“Riforma Cartabia”* ha apportato alcune modifiche al Codice Penale, modificando due dei reati presupposto contenuti nell'**art. 24** del D.Lgs 231/2011, segnatamente gli art. Art. 640 e 640 ter, per i quali è stato introdotto l'obbligo della querela della persona offesa per la procedibilità.

- Il **D.Lgs 156/2022**, con il suo articolo 5, ha modificato l' articolo **25-quinquiesdecies** del D.Lgs 231/2001, nel modo seguente:

- **25-quinquiesdecies, comma 1-bis**, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole da «se commessi nell'ambito» a «un importo complessivo non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: *«quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore».*

Ha altresì modificato l'art. Art. 301 T.U. 43/1973 – Contrabbando – reato presupposto inserito nel catalogo dell'art. **25- sexiedecies** del D.Lgs 231/2001, nel modo seguente:

- All'articolo 301, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Quando non e' possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità' per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.».*

- Il **D.Lgs. n. 19/2023**, con il proprio art. 55, ha modificato l' **Art. 25 - ter comma 1** del D.Lgs. n. 231/2001, introducendo nuove ipotesi di reati presupposto quali:

a) all'alinea, dopo le parole «dal codice civile», sono inserite le seguenti:

- «o da altre leggi speciali»;

b) alla lettera s-bis), il segno di interpunzione «.» è sostituito con il seguente: «;»;

c) dopo la lettera s-bis) è inserita la seguente:

*«s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.».*

- Il **D.L. n. 20/2023** - Flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare – ha introdotto modificazione all'**art. 25 – duodecies** del D.Lgs 231/2001, in particolare aumentando la pena edittale dell'art. 12 de D.Lgs 286/98:

a) all'articolo 12, comma 1, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni» e al comma 3 le parole: «da cinque a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a sedici anni»;

nonché introducendo una nuova fattispecie di reato dopo l'articolo 12 dell'art. 12 de D.Lgs 286/98:

**«Art. 12-bis (Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina).**

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.

- La **Legge n. 60/2023** al suo art. 1 ha modificato il codice penale, segnatamente l'**art. 416 bis.1** – Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose – introducendo, dopo il quarto comma un quinto comma del seguente tenore:

*«Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio».*

## **1.4 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente e i Modelli di organizzazione, gestione e controllo.**

Nel caso di commissione di uno dei reati presupposto, l'ente può essere punito solo se si verificano certe condizioni, che vengono definite criteri di imputazione del reato all'ente.

Detti criteri possono essere distinti in "**soggettivi**" e "**oggettivi**".

Il primo criterio "soggettivo" è che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. Deve, quindi, sussistere un collegamento rilevante tra individuo autore del reato ed ente.

La responsabilità amministrativa a carico dell'ente può sussistere solo se l'autore del reato appartiene ad una di queste due categorie:

- **soggetti in «posizione apicale»**, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di una unità organizzativa autonoma, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione dell'ente. Si tratta, in sostanza, di coloro che hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della società. Si ritiene che appartengano a questa categoria anche tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della società o di sue sedi distaccate;

- **soggetti «sottoposti»**, tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; tipicamente, i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti non appartenenti al personale dell'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali. Quello che conta ai fini dell'appartenenza a questa categoria non è l'esistenza di contratto di lavoro subordinato, bensì l'attività in concreto svolta.

E' evidente l'esigenza della legge di evitare che l'ente possa sfuggire a responsabilità, delegando a collaboratori esterni attività nell'ambito delle quali può essere commesso un reato. Tra i soggetti esterni interessati vi sono, per esempio, i collaboratori, i promotori, gli agenti e i consulenti, i quali, su mandato della società, compiono attività nel suo interesse. Assumono, infine, rilievo ai fini del Modello anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale della società, qualora questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse della stessa.

Il secondo criterio "oggettivo" è che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Il reato deve, quindi, riguardare l'attività della società o la società deve avere avuto un qualche beneficio, anche potenziale, dal reato. Le due condizioni sono alternative ed è sufficiente che sussista almeno una delle due.

- L'"interesse" sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire la società, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato conseguito.

Il "vantaggio" sussiste quando la società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

La legge non richiede che il beneficio ottenuto o sperato dall'ente sia necessariamente di natura economica: la responsabilità sussiste non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto reato trovi ragione nell'interesse della società.

Anche il miglioramento della posizione sul mercato dell'ente, l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, la conquista di un'area territoriale nuova sono risultati che coinvolgono gli interessi della società, senza procurarle un immediato beneficio economico.

L'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o nell'interesse esclusivo di terzi.

L'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa dell'ente, prevede tuttavia una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'ente dimostri che:

1. l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell'illecito, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3. le persone hanno commesso l'illecito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di gestione organizzazione e controllo;
4. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto;
5. se l'ente stesso impedisce volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Le condizioni sopra elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

L'esenzione da colpa della società dipende quindi dall'adozione ed attuazione efficace di un Modello di prevenzione dei reati e dalla istituzione di un Organismo di Vigilanza sul Modello. All'Organismo di Vigilanza è assegnata la responsabilità di sorvegliare la conformità della attività agli standard e alle procedure definite nel Modello.

In particolare, il Decreto assegna all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- *vigilanza sul funzionamento del Modello;*
- *eventuale aggiornamento del Modello;*
- *acquisizione di informazioni relative alle violazioni dei precetti comportamentali, anche attraverso la creazione di flusso informativo interno;*
- *coordinamento con gli altri organismi aziendali dotati di competenze similari;*
- *attivazione di procedimenti disciplinari.*

In relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, i modelli devono altresì rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;



3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

I modelli devono inoltre prevedere:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Le caratteristiche essenziali indicate dal Decreto per la costruzione del modello di organizzazione e gestione si riferiscono, a ben vedere, ad un tipico sistema aziendale di gestione dei rischi ("risk management").

Il legislatore, inoltre, con il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81) ed in parti colare con l'art. 30, al fine di garantire la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, andato oltre il contenuto minimo dei modelli organizzativi previsto dal predetto art. 6 del D.Lgs. 231/2001, preoccupandosi di approfondire le caratteristiche che deve possedere il Modello organizzativo per avere efficacia esimente.

Ai sensi del predetto art. 30, il modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo ad avere tale efficacia deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- *al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- *alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- *alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- *alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- *alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- *alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- *alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- *alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate".*

Pertanto, ferme restando le esigenze alle quali il modello deve rispondere ai sensi del suindicato art. 6 del D.Lgs. 231/2001, l'art. 30 "Modelli di organizzazione e gestione" del T.U. sulla sicurezza sul lavoro introduce ulteriori requisiti di idoneità del modello organizzativo, quali la previsione di:

- *idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra descritte;*
- *un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio con riguardo alla natura e dimensioni dell'organizzazione aziendale e al tipo di attività svolta;*
- *un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;*

- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, prevedendo un riesame ed eventuale modifica dello stesso "quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico".

L'adozione ed efficace attuazione di un modello organizzativo è sufficiente ad esonerare l'ente da responsabilità per il reato commesso dai soggetti in posizione "subalterna".

Ed infatti, secondo l'art. 7, per i reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o Vigilanza.

E tali obblighi si presumono osservati qualora, prima della commissione del reato, l'ente abbia "adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (art. 7 commi 1 e 2 del Decreto).

Per i reati commessi invece dai soggetti in posizione "apicale", non è sufficiente che l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, ma deve aver anche affidato ad un apposito organo (il c.d. Organismo di Vigilanza ), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, e di curarne l'aggiornamento.

E' altresì necessario che l'organo abbia svolto con cura i compiti di vigilanza e controllo, e che il reato sia stato commesso dai soggetti apicali eludendo fraudolentemente il modello (art. 6, comma 1 del Decreto).

In definitiva, il Modello è quindi un complesso di principi, strumenti e condotte che regolano l'organizzazione e la gestione dell'impresa, nonché gli strumenti di controllo.

Esso varia e tiene conto della natura e delle dimensioni dell'impresa e del tipo di attività che essa svolge. Le regole e le condotte previste dal presente Modello devono consentire alla società di scoprire se ci sono delle situazioni rischiose, ovvero favorevoli alla commissione di un reato rilevante per il Decreto. Individuate tali situazioni a rischio, il Modello deve poterle eliminare attraverso l'imposizione di condotte e di controlli. L'adozione e attuazione del Modello non costituisce un adempimento obbligatorio ai sensi di legge. Tuttavia, alla luce dei citati criteri di imputazione del reato all'ente, il Modello è l'unico strumento a disposizione per dimostrare la propria non colpevolezza e, in definitiva, per non subire le sanzioni stabilite dal Decreto. È dunque un interesse della società dotarsi di un modello efficace e farlo rispettare.

## **2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 di I.F.I. S.r.l.**

### **2.1 Presentazione della Società**

La I.F.I. S.r.l. è una organizzazione privata totalmente controllata dalla famiglia Mantovani.

E' una società commerciale che opera da più di 60 anni in Italia e attualmente il principale "core business" è rappresentato dalla commercializzazione e distribuzione di prodotti chimici, lubrificanti e vernici a specifica militare, attrezzature CSR, parti di ricambio e standarderia aeronautica, utensili e macchine utensili destinati al Ministero della Difesa e agli Enti dipendenti, agli Enti pubblici ed alle Industrie pubbliche e private ad esso collegate. Tra i principali marchi trattati dalla Società, si annoverano: NYCO S.A., AKZO NOBEL settore Aerospaziale e Marina, CHEMETAK ecc.

La Società ha recepito e fatto proprio l'approccio normativo che caratterizza soprattutto l'industria aeronautica e quella della Difesa in genere; nel contempo, grazie a questa evoluzione della cultura aziendale, negli ultimi anni ha potuto affrontare la domanda di una maggiore sofisticazione, tecnologica e normativa, del prodotto industriale, specialmente quella avvenuta, a titolo esemplificativo, nel ramo della lubrificazione in continuo degli impianti ad alta automazione e produttività.

Tali attività sono gestite secondo il criterio L.I.CHE.M.S. (*Logistic Integrated CHEmical Management System*) da quando alcune primarie Ditte Responsabili di Sistema (DRS) nazionali, operative anche nel comparto dell'aviazione militare, hanno iniziato la gestione diretta degli acquisti, per conto di alcune Forze Armate, usufruendo del supporto integrato logistico/gestionale e tecnico della IFI.

Nello svolgimento della propria missione e per accrescere la soddisfazione del cliente, IFI ha adottato, usufruendo di specifiche competenze esterne, un sistema denominato PARISYS (*Predictive Analytical Regulatory Integration System*) che consente di analizzare, in modalità predittiva, il processo di classificazione dovuto al Regolamento REACH (1907/006) di sostanze e preparati.

Nel corso delle sue esperienze nel settore specifico dei chimici, prima come produttore, poi come fornitore di prodotti e servizi integrati, la Società ha ottenuto le qualifiche UUI EU ISO 9001:2008 e la più importante per il settore aeronautico, la EN 9120:2010.

## 2.2 Caratteri generali del Modello

Sebbene il Decreto non imponga l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e controllo, I.F.I. S.r.l. (di seguito anche la "Società" o IFI) - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e dell'immagine, nonché delle aspettative del lavoro dei propri dipendenti – ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo. La Società ha quindi deciso di avviare un progetto di adeguamento rispetto a quanto espresso dal Decreto, al fine di adottare un proprio Modello.

Quest'ultimo rappresenta non solo un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, ma anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

I principi e le regole contenuti nel Modello intendono far acquisire ai soggetti (componenti degli organi sociali, dipendenti, collaboratori, partner a vario titolo, ecc.) che operano in nome e/o per conto e/o nell'interesse della società, e la cui attività potrebbe sconfinare nella commissione di reati, la piena consapevolezza che determinati comportamenti costituiscono illecito penale, la cui commissione è totalmente inaccettabile, fermamente condannata e contraria agli interessi della Società anche qualora apparentemente quest'ultima sembrerebbe poterne trarre vantaggio. A questo va aggiunta l'ulteriore consapevolezza che la commissione del reato porterà, oltre alle sanzioni previste dalla legge, anche sanzioni di tipo interno, disciplinare.

Le prescrizioni del Modello sono indirizzate agli Organi societari ed ai loro componenti, ai dipendenti, ai lavoratori somministrati, nonché agli Appaltatori, Fornitori, Consulenti e agli altri terzi che agiscono in nome e/o per conto di I.F.I. S.r.l. nell'ambito dei processi/attività Sensibili, quali ad esempio agenti, procuratori d'affari e altri consulenti commerciali (di seguito complessivamente definiti i "Terzi"), i clienti, nonché i membri dell'Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.

I soggetti ai quali il Modello è rivolto sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna qualsiasi comportamento non conforme alla legge e alle previsioni del Modello, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

Per i Destinatari non appartenenti alla Società (Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Collaboratori, esponenti delle altre Società del Gruppo, ecc.), l'Organismo di Vigilanza, sentita la Direzione di competenza, proporrà all'Organo Dirigente le tipologie di rapporti giuridici ai quali eventualmente applicare, in ragione della natura dell'attività svolta, le previsioni del Modello.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza proporrà altresì, sentita la Direzione di competenza, le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni interessati e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

Con l'adozione del Modello – inteso quale insieme di regole di carattere generale ed operative – la Società si è posta l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi generali di comportamento nonché di procedure che risponda alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal D.Lgs. 231/2001, ovvero volti a:

- *improntare la gestione a criteri di legalità, di correttezza e di deontologia professionale;*
- *prevenire ed eventualmente eliminare con tempestività il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, attraverso una proceduralizzazione delle attività esposte ai rischi di reato, un'attività continua di vigilanza e la predisposizione di un sistema disciplinare;*
- *determinare una piena consapevolezza, in tutti coloro che operano nell'interesse della Società di poter incorrere in un illecito la cui commissione sarebbe comunque contraria agli interessi ed ai principi etici della Società;*
- *proteggere la reputazione ed il valore aziendale, inteso anche come patrimonio di tutti i portatori di interessi nell'azienda, ivi inclusi i dipendenti, i creditori sociali e la Pubblica Amministrazione;*
- *creare una nuova cultura etica e del controllo.*

In conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma primo lett. a) del D. Lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione si riserva, a seguito di verifiche periodiche, anche sulla base delle proposte non vincolanti formulate dall'Organismo di Vigilanza, di procedere all'approvazione di eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- 1) significative violazioni alle prescrizioni del Modello;
- 2) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività di impresa;
- 3) modifiche normative al Decreto Legislativo 231/2001.

## **2.3 Il Codice Etico**

I.F.I. S.r.l. ha altresì proceduto all'adozione di un Codice Etico, diretto a racchiudere l'insieme dei principi, dei valori e delle attitudini che devono permeare il tessuto connettivo aziendale al fine da renderlo immune da possibili devianze criminali. Il Codice Etico costituisce parte essenziale del Modello. Del resto, la sua funzione principale è quella di uniformare i singoli comportamenti, di rendere compatibile e sinergico il perseguimento del fine di lucro con il rispetto della legalità, permettendo il perseguimento delle seguenti finalità:

- *mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con gli stakeholder della società, ovvero quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni che sono portatori di interessi nei confronti della Società, tra cui i clienti, i fornitori ed i partner d'affari;*
- *evitare i comportamenti non etici, consistenti nell'assunzione di atteggiamenti ostili nei confronti della Società, finalizzati ad appropriarsi di appositi benefici, sfruttando posizioni di forza.*

Nel Codice sono espressi i principi etici fondamentali (quali, ad esempio, lealtà, correttezza, responsabilità) che, permeando ogni processo del lavoro quotidiano, costituiscono elementi essenziali e funzionali per il corretto svolgimento della collaborazione con la Società ad ogni livello.

In questa prospettiva, i principi in esso contenuti costituiscono anche un utile riferimento interpretativo nella concreta applicazione del Modello in relazione alle dinamiche aziendali, al fine di rendere eventualmente operante la scriminante di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico, che ha efficacia cogente per i destinatari, si rivolge a tutti coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione con la Società.

Esso stabilisce, quale principio imprescindibile dell'operato della Società il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e sancisce i principi di comportamento cui devono attenersi tutti i destinatari nello svolgimento quotidiano delle proprie attività lavorative e dei propri incarichi.

A seguito della sua adozione, il Codice Etico sarà consegnato ai componenti degli organi sociali, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori.

I contratti di collaborazione, di fornitura e, più in generale, aventi ad oggetto le relazioni d'affari con la Società saranno formulati in modo da prevedere l'esplicito riferimento al Codice Etico, l'inosservanza delle cui norme potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

L'importanza che il Codice Etico riveste per la Società e la sua efficacia cogente sono comprovate dalla previsione di apposite sanzioni in caso di violazione del Codice stesso.

## 2.4 Il processo di adeguamento del Modello

Nel processo di definizione del Modello, la Società si è ispirata a consolidati principi anche in materia di "corporate governance" e di controllo interno.

Secondo tali principi, un sistema di gestione e di controllo dei rischi, coerente con le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001:

- 1 individua le "aree di attività a rischio", ovvero gli ambiti di attività della Società in cui potrebbero configurarsi ipotesi di reato, ed i "processi strumentali" alla eventuale commissione degli illeciti;
- 2 procede all'analisi dei rischi potenziali per ognuno di essi, con riguardo alle potenziali modalità attuative degli illeciti;
- 3 procede alla valutazione del sistema aziendale di controlli preventivi alla commissione di illeciti e, se necessario, alla sua definizione o adeguamento.

Il processo di definizione del Modello si è, pertanto, articolato in due fasi:

- l'identificazione dei rischi, ovvero l'analisi del contesto aziendale per mettere a fuoco in quale area/-setto di attività e secondo quali modalità si possono verificare gli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la definizione del Modello, mediante valutazione del sistema d'organizzazione, gestione e controllo dei rischi già esistente all'interno della Società e suo successivo adeguamento, con la definizione di nuove procedure, qualora necessario, al fine di contrastare efficacemente i rischi identificati.

Il processo di definizione del Modello è stato effettuato tenendo conto dei dettami del D. Lgs. 231/2001, delle Linee Guida elaborate sul tema da Confindustria e degli attuali orientamenti giurisprudenziali di legittimità e di merito.

E' stato così definito un sistema d'organizzazione, gestione e controllo finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato e di illecito amministrativo individuate dal D. Lgs. 231/2001.

In particolare, il Modello si propone le seguenti finalità:

- informare e sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree di attività a rischio" e nei "processi strumentali" alla commissione di illeciti, sulla eventualità di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni definite, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;

- consentire alla Società di intervenire tempestivamente, anche in via preventiva, attraverso il monito-raggio sulle aree di attività considerate a rischio, al fine di prevenire e/o contrastare la commissione di tali illeciti. A tal fine, fra l'altro, le procedure recepite nel Modello stabiliscono la separazione delle funzioni, l'attribuzione di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e individuano le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

## 2.5 Principi del sistema del controllo preventivo

Il Modello predisposto dalla Società si fonda e si integra con un sistema di controllo interno strutturato ed organico composto da protocolli e regole, strumenti di definizione delle responsabilità, nonché da meccanismi e strumenti di monitoraggio dei processi aziendali, preesistente rispetto all'emanazione del Modello.

I principi di controllo che ispirano l'architettura del sistema di controllo interno della Società, con particolare riferimento alle Attività Sensibili delineate dal Modello e coerentemente con le previsioni di Confindustria, sono di seguito descritti:

- **chiara identificazione di ruoli**, compiti e responsabilità dei soggetti che partecipano alla realizzazione delle attività aziendali (interni o esterni all'organizzazione);
- **segregazione dei compiti** tra chi esegue operativamente un'attività, chi la controlla, chi la autorizza e chi la registra (ove applicabile);
- **verificabilità e documentabilità delle operazioni ex-post**: le attività rilevanti condotte (soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili) devono trovare adeguata formalizzazione, con particolare riferimento alla documentazione predisposta durante la realizzazione delle stesse. La documentazione prodotta e/o disponibile su supporto cartaceo od elettronico, deve essere archiviata in maniera ordinata e sistematica a cura delle funzioni/soggetti coinvolti;
- **identificazione di controlli preventivi e verifiche ex-post, manuali ed automatici** : devono essere previsti dei presidi manuali e/o automatici idonei a prevenire la commissione dei Reati o a rilevare ex-post delle irregolarità che potrebbero contrastare con le finalità del Modello.

Tali controlli sono più frequenti, articolati e sofisticati nell'ambito di quelle attività sensibili caratterizzate da un profilo di rischio di commissione dei Reati più elevato.

Le componenti del sistema di controllo preventivo che deve essere attuato a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono riconducibili ai seguenti elementi:

- *sistema di principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;*
- *sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;*
- *sistema di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;*
- *sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità;*
- *sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto gli elementi del Modello;*
- *sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Modello;*
- *sistema di procedure operative, manuali od informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo;*
- *sistema informativo e di applicativi informatici per lo svolgimento di attività operative o di controllo nell'ambito delle attività sensibili, o a supporto delle stesse.*

Fatte salve le prescrizioni del presente paragrafo aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato ritenute rilevanti, si rinvia alla parte speciale per quanto concerne invece le procedure aventi caratteristiche specifiche per ciascuna attività sensibile.

## 2.6 Il sistema sanzionatorio

La violazione delle norme del Codice Etico nonché dei principi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili comporta, a carico dei Destinatari, l'applicazione di sanzioni.

Tali violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia instaurato con la Società e possono determinare, quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento integri o meno una fattispecie di illecito.

In ogni caso, data l'autonomia della violazione del Codice Etico e delle procedure interne rispetto alla violazione di legge che comporta la commissione di un reato o di un illecito amministrativo, la valutazione dei comportamenti in contrasto con il Modello effettuata dalla Società, può non coincidere con la valutazione del giudice in sede penale.

In particolare:

**a)** per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle regole comportamentali previste nel Codice Etico e nel Modello sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche (in particolare, CCNL e Contratti Integrativi Aziendali applicabili) e delle procedure di settore vigenti (art. 7 dello Statuto dei Lavoratori).

**b)** Il tipo e l'entità delle sanzioni previste dalle previsioni contrattuali vigenti saranno applicate tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata;
- del comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti sanzioni disciplinari;
- della posizione funzionale e alle mansioni del dipendente coinvolto;
- di altre particolari circostanze rilevanti che accompagnano la violazione.

**c)** Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate nel caso di violazioni derivanti, a titolo esemplificativo, da:

- mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti dalle procedure previste dal Modello;
- mancato rispetto delle procedure aziendali concernenti l'evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure del Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure del Modello ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe; omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta e effettiva applicazione dei principi contenuti nelle procedure previste dal Modello.

Per quanto riguarda i dipendenti con qualifica di dirigenti, vale quanto sopra descritto a proposito dei lavoratori dipendenti, con riferimento specifico al CCUL Dirigenti Industria.

Per quanto riguarda i collaboratori, i fornitori e/o i soggetti aventi relazioni d'affari con la Società, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alle stesse, l'inosservanza delle norme del Codice Etico e delle procedure del Modello potrà, se del caso, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni subiti dalla Società. A tal fine è stato previsto l'inserimento all'interno dei contratti (di fornitura, di collaborazione, di appalto etc.) di specifiche clausole che richiedano l'assunzione di un impegno ad osservare la normativa e le regole indicate nel Codice Etico e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione della stessa. Con tali clausole, il terzo si obbliga al rispetto delle regole contenute nel Codice Etico Deontologico della Società ed a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001; l'inosservanza di tali obblighi potrà comportare la risoluzione del contratto per inadempimento.

Con riferimento agli amministratori, gli organi sociali competenti adotteranno di volta in volta le misure di tutela più opportune, nell'ambito di quelle previste dalla normativa di tempo in tempo vigente.

Con riferimento all'Organo di Vigilanza e Controllo, varrà quanto previsto al punto c) che precede.

## **2.7 L'Organo di vigilanza e controllo**

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa - come disciplinata dall'art. 6, comma primo, lett. b) e d) del D.Lgs. 231/2001 - prevede anche l'obbligatoria istituzione di un organismo dell'ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello) sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso.

Tale organismo, inoltre, deve avere, ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, le seguenti caratteristiche:

1. autonomia ed indipendenza, fondamentali affinché tale organismo non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva e di controllo;
2. professionalità, ovvero possedere competenze specifiche in tema di attività ispettive, di controllo e di consulenza, necessarie per l'espletamento delle delicate funzioni ad esso attribuite nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria ed aziendale;
3. continuità d'azione, ovvero dedicarsi costantemente ed a tempo pieno alla vigilanza del rispetto del Modello, curarne l'attuazione ed assicurarne il periodico aggiornamento.

Pertanto l'OdV deve:

- *essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza; essere collocato in una posizione gerarchica la più elevata possibile;*
- *essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*
- *essere dotato di autonomia finanziaria;*
- *essere privo di compiti operativi;*
- *avere continuità d'azione;*
- *avere requisiti di professionalità;*
- *realizzare un sistematico canale di comunicazione con i vertici societari.*

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 ed in considerazione delle dimensioni e caratteristiche aziendali, la Società ha deciso di istituire un organismo monocratico, tenuto conto dei requisiti professionali e personali dallo stesso posseduti.

### **2.7.1 Requisiti richiesti per il componente dell'Organo di Vigilanza**

Il componente dell'Organo di Vigilanza e Controllo deve possedere requisiti di onorabilità - analoghi a quelli degli amministratori della Società - e di professionalità adeguati al ruolo da ricoprire e non deve avere, in generale, motivi di conflitto di interesse con altre funzioni e/o incarichi aziendali.

La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi vengono, di volta in volta, accertate dal Consiglio di Amministrazione della Società sia preventivamente alla nomina sia durante tutto il periodo in cui il componente dell'Organo di Vigilanza e Controllo resterà in carica.

Il venir meno dei predetti requisiti in costanza di mandato determina la decadenza dell'incarico.

Costituisce, inoltre, causa di ineleggibilità o di revoca per giusta causa del componente dell'Organo di Vigilanza e Controllo la sentenza di condanna (o di patteggiamento) divenuta irrevocabile, la condizione giuridica di interdetto inabilitato o fallito.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono rilasciare apposita dichiarazione, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, o in altra situazione di conflitto d'interessi, con riguardo alle funzioni/compiti dell'Organismo di Vigilanza, impegnandosi, per il caso in cui si verificasse una delle predette situazioni, e fermo restando in tale evenienza l'assoluto e inderogabile obbligo di astensione, a darne immediata comunicazione all'organo amministrativo onde consentire la sostituzione nell'incarico.



L'eventuale revoca del componente dell'Organo di Vigilanza e Controllo è di competenza dell'organo amministrativo che, in caso di revoca o decadenza, provvede tempestivamente e senza indugio alla sostituzione ed alla ricostituzione dell'organo revocato, previo accertamento dei requisiti soggettivi sopra indicati.

### **2.7.2 Compiti ed attribuzioni**

Nello svolgimento della sua attività, l'Organo di Vigilanza e Controllo può avvalersi - laddove necessario del supporto di altre funzioni aziendali ovvero di consulenze specialistiche esterne, nei limiti della effettiva necessità e delle disponibilità finanziarie.

L'Organo di Vigilanza e Controllo svolge i compiti qui di seguito, in via esemplificativa, indicati:

1. vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei soggetti interessati, segnalando le eventuali inadempienze ed i settori che risultano più a rischio, in considerazione delle violazioni verificatesi, per l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari;
2. vigilare sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello di prevenire gli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, in relazione alle singole strutture aziendali e alla concreta attività svolta;
3. garantire il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
4. vigilare sull'opportunità di procedere ad un aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni normative o legate alla realtà aziendale;
5. acquisire presso tutti i Destinatari del Modello la documentazione aziendale e le informazioni ritenute utili per assolvere alle proprie responsabilità; verificare l'adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello, nonché del livello di conoscenza dello stesso;
6. verificare che siano svolte opportune iniziative di informazione e formazione sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello nonché del livello di conoscenza dello stesso, anche sulla base delle richieste di chiarimento e delle segnalazioni pervenute.

Le attività sono oggetto di una relazione periodica nei confronti dell'organo amministrativo, che può, comunque, chiedere l'intervento dell'organismo per la risoluzione di specifiche problematiche interpretative e per l'analisi in comune delle risultanze delle attività svolte.

Allo scopo di assolvere alle proprie responsabilità, l'Organo di Vigilanza e Controllo può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad atti di verifica riguardo all'applicazione del Modello.

L'Organo di Vigilanza e Controllo, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta intervenute nonché all'accertamento dell'esistenza di nuove aree di attività a rischio, evidenzia alle funzioni aziendali competenti l'opportunità che la Società proceda ai relativi adeguamenti ed aggiornamenti del Modello.

Ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e controllo assegnate, all'Organo di Vigilanza e Controllo è attribuito annualmente un'adeguata disponibilità finanziaria, che verrà aggiornata a seconda delle specifiche esigenze determinatesi, allo scopo di consentirgli lo svolgimento delle attribuzioni sopra descritte, con piena autonomia economica e gestionale.

L'Organismo, infine, è dotato annualmente di un ulteriore budget, da gestirsi in piena autonomia, da utilizzarsi nel caso lo stesso avesse necessità di assistenza tecnica specifica per l'espletamento della propria attività (ad es. revisori, tecnici informatici). Le spese a valere sul budget finanziario dell'Organismo di Vigilanza e Controllo sono rendicontate.

### **2.7.3 Flussi informativi verso gli organi sociali**

Con riferimento all'attività di *reporting* periodica nei confronti dell'organo amministrativo, l'Organo di Vigilanza e Controllo relaziona, anche mediante relazioni scritte, in merito all'attuazione del Modello ed all'esito delle verifiche svolte e alle iniziative intraprese.

L'Organo di Vigilanza e Controllo può essere consultato in qualsiasi momento per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche o, in caso di particolari necessità, può informare direttamente e su propria iniziativa gli organi sociali.

#### **2.7.4 Flussi informativi verso l'Organo di Vigilanza e Controllo**

L'articolo 6, comma 2, lettera d, del Decreto, individua, tra le "esigenze alle quali deve rispondere" un modello organizzativo, l'esplicita previsione da parte di quest'ultimo di "obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza" del modello stesso.

Detti obblighi informativi rappresentano, evidentemente, uno strumento essenziale per agevolare lo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'attuazione, l'osservanza e l'adeguatezza del Modello nonché, laddove siano stati commessi dei reati, dell'attività di accertamento a posteriori delle cause che ne hanno reso possibile la commissione.

Sono tenuti all'osservanza di tali obblighi di informazione i componenti dell'organo amministrativo, i dirigenti, i dipendenti nonché i collaboratori della Società e, comunque, tutti i soggetti tenuti al rispetto del Modello.

La comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle segnalazioni avviene tramite posta elettronica presso la casella di posta elettronica dedicata.

Qualora l'accesso al sistema informatico non sia possibile o non sia disponibile, la segnalazione può avvenire tramite posta interna indirizzata al componente dell'Organismo di Vigilanza.

Detti soggetti devono segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza non solo quanto indicato nell'ambito delle singole procedure, ma anche quanto specificamente prescritto dallo stesso Organismo di Vigilanza.

I Destinatari inoltre, oltre a quanto previsto nel Modello stesso e nelle singole procedure ed a quanto prescritto dall'Organismo di Vigilanza, devono comunicare a quest'ultimo:

- i procedimenti disciplinari avviati per le violazioni del Modello o dei protocolli aziendali dallo stesso richiamati e dell'applicazione di eventuali sanzioni;
- i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per ipotesi di reato di cui al D. lgs. 231/2001, che riguardino direttamente o indirettamente la Società; le richieste di assistenza legale inoltrate dall'amministratore, dai dirigenti e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal predetto Decreto, che riguardino direttamente o indirettamente la Società;
- le violazioni o presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- le condotte che facciano ragionevolmente presumere la commissione ovvero il tentativo di commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, dei reati di cui al Decreto;
- ogni altra circostanza, inerente l'attività aziendale, che esponga la Società al rischio concreto della commissione o del tentativo di commissione, nell'interesse o vantaggio della Società, di uno dei reati previsti dal Decreto.

I soggetti tenuti ad effettuare le predette segnalazioni possono, inoltre, trasmettere all'Organismo di Vigilanza indicazioni e suggerimenti relativi all'attuazione, all'adeguatezza ed all'aggiornamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni può, anche in via generale, richiedere ai dirigenti, ai dipendenti ed ai collaboratori la comunicazione, anche periodica, di informazioni e documenti, fissandone le relative modalità.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile allo svolgimento dell'attività di controllo e alla verifica sull'osservanza del Modello, al suo funzionamento e alla sua corretta attuazione.

I medesimi obblighi informativi sono previsti in capo ai responsabili interessati dalle attività sensibili, come individuati nei protocolli di prevenzione.

L'Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute e si attiva per i necessari adempimenti, motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad effettuare indagini interne.

Ogni informazione e segnalazione raccolta dall'Organismo di Vigilanza viene custodita sotto la sua responsabilità, secondo regole, criteri e condizioni di accesso ai dati idonee a garantire l'integrità e la riservatezza.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e dei terzi, assicurando l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati ed ascoltando quest'ultimo, ove ritenuto opportuno.

Nel caso di segnalazioni infondate, effettuate con dolo, al soggetto responsabile potranno essere applicate le sanzioni di cui al sistema disciplinare del Modello Organizzativo.

## **2.8 Nomina di un delegato all'interno della Società per i rapporti con l'OdV e per la migliore attuazione del Modello di organizzazione gestione e controllo**

In sede di approvazione del Modello e nomina dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di amministrazione nominerà, in funzione di *Internal Audit*, un dipendente al quale verrà conferita delega specifica per la gestione dei rapporti con l'OdV e per l'attuazione del presente modello da parte di tutti i dipendenti ed organi della Società.

I rapporti con l'OdV saranno dunque gestiti in autonomia dall'*Internal Audit* e qualunque chiarimento o richiesta potrà essere allo stesso indirizzato.

Potrà altresì rivolgersi all'*Internal Audit* qualunque dipendente o collaboratore che avesse necessità di chiarimenti in ordine all'attuazione del modello e delle procedure.

## **2.9 Informazione e formazione**

Al fine di dotare il Modello Organizzativo di efficacia scriminante, la Società assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso sia all'interno che all'esterno della propria organizzazione.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma deve essere, in ogni caso, improntata a principi di tempestività, efficienza (completezza, chiarezza, accessibilità) e continuità, al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni dell'Ente che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Il personale è pertanto tenuto a acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello messi a sua disposizione ed a conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività.

Deve essere garantita al personale ed ai collaboratori la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello, i protocolli di controllo e le procedure ad esso riferibili. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, il personale, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è tenuto a partecipare alle specifiche attività formative che saranno promosse dalla Società.

La Società provvede ad adottare idonei strumenti di comunicazione per aggiornare il personale circa le eventuali modifiche apportate al presente Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria per il personale.

## **2.10 Criteri di aggiornamento ed adeguamento del Modello**

Gli aggiornamenti del Modello ed il suo adeguamento sono conseguenza di:

- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività;
- cambiamenti delle aree di business;
- notizie di tentativi o di commissione dei reati considerati dal Modello;
- notizie di nuove possibili modalità di commissione dei reati considerati dal Modello;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli;
- significative violazioni delle prescrizioni del Modello.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a revisione periodica e, comunque, tutte le volte intervengano modifiche legislative che necessitino un tempestivo intervento di modifica.

L'Organismo di Vigilanza viene informato tempestivamente in merito a qualsiasi modifica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

# PARTE SPECIALE

## 1. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale, relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- *illustrazione delle fattispecie di reato ascrivibili alla famiglia dei reati contro la Pubblica Amministrazione, astrattamente configurabili nella realtà di I.F.I. S.r.l.;*
- *identificazione delle attività aziendali di I.F.I. S.r.l. a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di Control a Risk Self Assessment condotte (c.d. Attività Sensibili) con una descrizione sintetica delle stesse e alcune esemplificazioni dei reati potenzialmente rilevanti;*
- *delineamento dei principi generali e regole di condotta applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;*
- *delineamento di mezzi tutela specifici al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione.*

### 1.1 Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

Tra i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da IFI:

- **Corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società prometta o dia a un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, una retribuzione che non gli è dovuta, sotto forma di in denaro o altra utilità (es. una regalia in natura) per l'esercizio dei suoi poteri o delle sue funzioni (es. dare precedenza ad alcune pratiche rispetto ad altre o "agevolare/ velocizzare" la pratica stessa). Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.
- **Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio** (art. 319 c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società dia o prometta a un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, denaro o altra utilità (es. doni in natura) per omettere o ritardare, per avere omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.
- **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio** (art. 320 c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la corruzione per l'esercizio dei poteri e delle funzioni o per un atto contrario ai doveri di ufficio riguardino un Incaricato di Pubblico Servizio.
- **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il dipendente o rappresentante della Società offra denaro o altra utilità a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio per una finalità corruttiva ma l'offerta o la promessa non sia accettata.
- **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319 ter c.p.) – Tale ipotesi di reato si verifica qualora il dipendente o rappresentante della Società corrompa un magistrato o un testimone al fine di ottenere favori in un procedimento civile, penale o amministrativo che vede coinvolta la stessa Società o un soggetto terzo.
- **Concussione** (art. 317 c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.
- **Truffa in danno dello Stato o di altro ente Pubblico** (art. 640 c.p.) – Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante della Società, attraverso artifici o raggiri (es, esibendo documenti falsi), induca lo Stato, un ente pubblico o un ente dell' Unione Europea, in errore, ricavandone un profitto cagionando un danno allo Stato o all'ente pubblico.

**-Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640 bis c.p.) – Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante della Società, attraverso artifici o raggiri (es. esibendo documenti falsi), induca lo Stato, un ente pubblico o un ente dell'Unione Europea in errore, ottenendo contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo (es., per l'organizzazione di corsi di formazione).

**-Frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640 ter c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un esponente della Società, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, ottenga un ingiusto profitto per la Società arrecando danno a terzi appartenenti alla Pubblica Amministrazione o ad un ente dell'Unione Europea .

**-Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europea e di funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri** (art.322 bis c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente o rappresentante della Società commetta i delitti di corruzione e istigazione alla corruzione con riguardo ai membri delle istituzioni comunitarie (Commissione Europea, Parlamento Europeo, Corte di Giustizia, Corte dei Conti).

**- Malversazione ai danni dello Stato** (art. 316 bis c.p.) – Tale reato si configura nel caso in cui la Società abbia ottenuto l'erogazione, da parte dello Stato o altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ma non li abbia destinati a tali finalità.

**-Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** (art. 316 ter c.p.) – Tale reato si configura nel caso in cui la Società abbia ottenuto contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato o altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti il falso, oppure mediante l'omissione di informazioni dovute. Il reato sussiste purché non si configurino gli estremi della truffa per il conseguimento di erogazione pubbliche, altrimenti si applicherà la disciplina prevista per quest'ultimo reato.

**- Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-quater c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Il reato si configura nei confronti anche dell'indotto.

**- Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto privato, al di fuori dei casi più gravi di concorso nei reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio o corruzione in atti giudiziari, sfruttando le proprie relazioni con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

**- Frode nelle pubbliche forniture** (art. 356 c.p.) – Tale ipotesi di reato punisce chiunque commette una frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità o con istituzioni dell'Unione Europea.

**- Peculato** (art. 314 c.p.) – Tale ipotesi di reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se ne appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri.

**- Peculato per errore altrui** (art. 316 c.p.) – Tale ipotesi di reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

**- Abuso d'ufficio** (art. 323 c.p.) – Tale ipotesi di reato punisce, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse

proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

## 1.2 Le Attività Sensibili

A seguito di una attività di *Control a Risk Self Assessment*, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Le Attività Sensibili possono essere distinte in:

- **Attività Sensibili dirette**, ossia Attività più specificatamente a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, essendo quest'ultima interlocutrice diretta della Società per mezzo di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio;
- **Attività Sensibili indirette o strumentali** alla commissione dei reati, tali dovendosi intendere quelle aree di attività caratterizzate dalla gestione di strumenti di tipo principalmente finanziario o nelle quali, pur non intrattenendosi rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, si potrebbero creare le premesse per la commissione dei reati.

Le **Attività Sensibili dirette** sono state circoscritte alle seguenti:

- *gestione dei rapporti istituzionali con soggetti pubblici nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto;*
- *gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento e il mantenimento di autorizzazioni/licenze funzionali all'esercizio dell'attività aziendale;*
- *gestione di adempimenti di tipo pubblicistico mediante comunicazioni, notifiche, dichiarazioni, produzione di documenti;*
- *gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o garanzie concesse da soggetti pubblici (Stato e/o Regione) (ad es. formazione);*
- *gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nell'ambito delle visite ispettive (ad es. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ambientale, tributaria etc.);*
- *gestione dei rapporti con autorità di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;*
- *gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti in materia di amministrazione/assunzione del personale, ivi inclusa la gestione di eventuali accertamenti/ispezioni*

Le **Attività Sensibili indirette o strumentali** sono state circoscritte alle seguenti:

- *gestione dell'attività commerciale e partecipazione a gare/trattative per la vendita di servizi privati;*
- *approvvigionamento di beni e servizi;*
- *gestione appalti e sub-appalti (selezione degli appaltatori, gestione del rapporto, etc.);*
- *assegnazione e gestione di incarichi di consulenze esterne;*
- *gestione dei flussi finanziari;*
- *gestione della fatturazione attiva e del credito;*
- *selezione, assunzione e gestione del personale dipendente;*
- *gestione del sistema di incentivi e premi;*
- *gestione attività di marketing/comunicazione, omaggi, eventi, attività pubblicitarie/promozionali;*
- *gestione sponsorizzazioni, liberalità e omaggi;*
- *gestione note spese e relativi rimborsi.*

Per ciascuna Attività Sensibile verrà di seguito fornita una breve descrizione e alcune esemplificazioni di reati astrattamente associabili alla stessa.

Eventuali ulteriori Attività Sensibili potranno essere identificate a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, che le segnalerà all'Organo Amministrativo della Società affinché provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

I flussi informativi relativi alle predette Attività Sensibili verranno regolamentati in dettaglio in una apposita procedura o disposizione organizzativa definita ed emanata dall'OdV stesso.

## **Attività Sensibili dirette**

### **1.2.1 Gestione dei rapporti istituzionali con soggetti pubblici nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto**

#### **Descrizione**

Il processo si riferisce alla gestione delle relazioni istituzionali intercorrenti tra la Società ed enti o soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

#### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbero astrattamente essere commessi, tra gli altri, i reati di corruzione, ad esempio nel caso in cui un esponente della Società, nell'ambito dei rapporti istituzionali con esponenti della Pubblica Amministrazione, offra o prometta agli stessi denaro o altra utilità, al fine di condizionarne indebitamente il comportamento a vantaggio della Società stessa.

### **1.2.2 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento e il mantenimento di autorizzazioni o licenze, funzionali all'esercizio dell'attività aziendale**

#### **Descrizione**

Il processo si riferisce alla gestione dei rapporti con soggetti pubblici per gli adempimenti amministrativi connessi all'ottenimento e rinnovo delle autorizzazioni o licenze funzionali all'esercizio dell'attività aziendale.

#### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, ad esempio nel caso in cui il personale della Società prometta o versi denaro o altra utilità ad esponenti di una Pubblica Amministrazione perché gli stessi influenzino, in favore della Società stessa, l'esito della richiesta di un'autorizzazione o licenza.

### **1.2.3 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento/rinnovo di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o garanzie concesse da soggetti pubblici (Stato e/o Regione - ad es. formazione)**

#### **Descrizione**

Il processo riguarda la gestione dei rapporti con gli Enti pubblici (Regioni, Province, ecc.) nell'ambito di bandi relativi a contributi e finanziamenti.

#### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, ad esempio nel caso in cui il personale della Società, utilizzando o presentando dichiarazioni o documentazione falsa o omettendo informazioni dovute, consegua indebitamente finanziamenti pubblici per l'organizzazione di corsi di formazione.

### **1.2.4 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nell'ambito delle visite ispettive (ad es. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ambientale, tributaria etc.)**

#### **Descrizione**

Il processo si riferisce alla gestione dei rapporti con soggetti pubblici inerenti agli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, in materia ambientale e in ambito amministrazione e finanza.



### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, ad esempio nel caso in cui il personale della Società, durante un'ispezione, offra denaro o altra utilità a un Pubblico Ufficiale al fine di indurlo a non indicare nel verbale alcune irregolarità riscontrate nel corso della visita.

### **1.2.5 Gestione dei rapporti con Autorità di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge**

#### **Descrizione**

Il processo si riferisce alla gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza, anche in caso di ispezioni.

### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, ad esempio nel caso in cui il personale della Società, nel corso di un'istruttoria, offra denaro o altra utilità a un funzionario al fine di indurlo a non considerare le irregolarità riscontrate.

### **1.2.6 Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti in materia di amministrazione del personale ivi inclusa la gestione di eventuali accertamenti/ispezioni**

#### **Descrizione**

Il processo riguarda la gestione dei rapporti con gli enti previdenziali in materia di gestione e amministrazione del personale, anche in caso di visite ispettive o accertamenti.

Il processo si riferisce altresì alla gestione dei rapporti con la Direzione Territoriale del Lavoro e con le altre Autorità Competenti, ivi compresa l'assunzione di personale appartenente a categorie protette ai sensi della L. n. 68/99.

### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, ad esempio nel caso in cui il personale della Società offra denaro o altra utilità a un funzionario dell'Ufficio competente per agevolare la stipula di una Convenzione ai sensi della L. 68/99 per l'inserimento di lavoratori appartenenti a categorie protette, con tempistiche e modalità di esecuzione particolarmente favorevoli per la Società stessa.

### **1.2.7 Gestione dell'attività commerciale e partecipazione a gare/trattative per la prestazione di servizi a soggetti privati**

#### **Descrizione**

Il processo si riferisce alla gestione commerciale delle attività legate ai servizi propri dell'oggetto sociale, anche in seguito alla partecipazione a gare o a trattative negoziate.

### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commessi, tra gli altri, i reati di corruzione, ad esempio nel caso in cui personale della Società concluda contratti con clienti in tutto o in parte fittizi al fine di creare le disponibilità finanziarie per realizzare condotte corruttive nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

### **1.2.8 Approvvigionamento di beni e servizi**

## **Descrizione**

Il processo si riferisce alla gestione degli acquisti sulla base delle esigenze di approvvigionamento.

## **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbero astrattamente essere commessi i reati di corruzione, ad esempio nel caso in cui il personale della Società acquisti fittiziamente beni al fine di creare le disponibilità finanziarie per realizzare condotte corruttive nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

### **1.2.9 Gestione sub-appalti (selezione, gestione del rapporto, etc.)**

## **Descrizione**

Il processo si riferisce alle attività inerenti la selezione dei soggetti a cui affidare il sub-appalto per la fornitura di servizi nonché alle attività inerenti la gestione del rapporto con tali soggetti.

## **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbero astrattamente essere commessi i reati di corruzione, ad esempio nel caso in cui un esponente della Società sottoscriva un contratto di appalto o sub-appalto fittizio per la creazione di disponibilità finanziarie per realizzare condotte corruttive nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

### **1.2.10 Assegnazione e gestione di incarichi di consulenze**

## **Descrizione**

Il processo riguarda l'assegnazione di incarichi per consulenze o per prestazioni professionali affidate a singoli soggetti o a società specializzate esterne.

## **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbero astrattamente essere commessi i reati di corruzione, ad esempio nel caso in cui un esponente della Società sottoscriva contratti di consulenza in tutto o in parte fittizi al fine di creare le disponibilità finanziarie per realizzare condotte corruttive nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

### **1.2.11 Gestione dei flussi monetari e finanziari – pagamenti**

## **Descrizione**

Il processo riguarda la gestione delle attività tipiche di tesoreria riconducibili alla predisposizione ed esecuzione dei pagamenti a fornitori/altri soggetti terzi relativamente alle diverse tipologie di acquisti/prestazioni di servizi ricevuti, nonché alla liquidazione degli stipendi.

## **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbero astrattamente essere commessi i reati di corruzione, ad esempio nel caso in cui un esponente della Società utilizzi parte delle risorse finanziarie per realizzare condotte corruttive nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

### **1.2.12 Gestione della fatturazione attiva e del credito**

## **Descrizione**

Il processo si riferisce alla gestione della fatturazione attiva dei servizi prestati dalla Società nei confronti di altri clienti, nonché di recupero del credito anche tramite la cessione dello stesso a società specializzate.

#### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbero astrattamente essere commessi i reati di corruzione, ad esempio nel caso in cui siano create (attraverso una gestione non corretta del credito e del suo recupero) provviste destinate alla corruzione di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

### **1.2.13 Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente**

#### **Descrizione**

Il processo si riferisce alla gestione delle attività inerenti l'inserimento nell'organizzazione aziendale di risorse umane in qualità di dipendenti: dalla nascita del fabbisogno, alla selezione del candidato, fino alla formalizzazione dell'inserimento.

#### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbero astrattamente essere commessi i reati di corruzione, ad esempio nel caso di assunzione di soggetti legati a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio quale contropartita per ottenere da questi ultimi comportamenti illeciti in favore della Società.

### **1.2.14 Gestione del sistema di incentivi e premi**

#### **Descrizione**

Il processo si riferisce alla gestione di incentivi e premi al personale della Società.

#### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbero astrattamente essere commessi i reati di corruzione, ad esempio nel caso di riconoscimento di bonus cospicui al management della Società, con l'accordo che parte della somma venga utilizzata per corrompere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.

### **1.2.15 Gestione attività di marketing/comunicazione, eventi, attività pubblicitarie e promozionali**

#### **Descrizione**

Il processo si riferisce alla gestione delle attività di marketing/comunicazione, eventi o attività pubblicitarie/promozionali relativamente ai servizi prestati dalla Società.

#### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbero astrattamente essere commessi i reati di corruzione, ad esempio nel caso in cui il personale della Società emetta delle fatture per attività di marketing fittizie finalizzate a costituire un fondo extracontabile destinato a realizzare condotte corruttive nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio.

### **1.2.16 Gestione sponsorizzazioni, liberalità e omaggi**

#### **Descrizione**

Il processo si riferisce alla gestione delle sponsorizzazioni, degli omaggi elargiti a terzi e delle donazioni di beni o denaro ad organizzazioni senza fini di lucro.

#### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, ad esempio nel caso in cui il personale della Società elargisca omaggi, liberalità o donazioni a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio quale contropartita per l'ottenimento da parte degli stessi di comportamenti illeciti a favore della Società.

### **1.2.17 Gestione note spese e relativi rimborsi**

#### **Descrizione**

Il processo si riferisce alle attività, ai controlli, autorizzazioni e liquidazioni relativi alle trasferte e al rimborso delle note spese effettuate dai dipendenti/collaboratori per motivi di lavoro.

#### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbero astrattamente essere commessi i reati di corruzione, ad esempio nel caso in cui il personale della Società riconosca rimborsi spese, in tutto o in parte fittizi, al fine di creare le disponibilità finanziarie per realizzare condotte corruttive nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

### **1.3 Principi generali e regole di condotta**

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti nella Parte Generale del Modello ed ai protocolli specifici dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

E' fatto espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti:

- *tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);*
- *che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;*
- *non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico e negli altri documenti di Politica Aziendale o comunque con le procedure e policy aziendali;*
- *tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.*

All'uopo per i Destinatari è assolutamente vietato:

- *effettuare elargizioni in denaro di qualsiasi entità a pubblici funzionari italiani ed esteri;*
- *distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o secondo quanto stabilito dal codice etico aziendale;*
- *accordare o promettere altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, che possano essere interpretati come azioni arrecanti un vantaggio fuori da quanto concesso e descritto nel D.Lgs 231;*
- *effettuare prestazioni in favore dei partner aziendali che abbiano relazioni con soggetti della Pubblica Amministrazione;*
- *effettuare pagamenti in contanti di importo rilevante e superiore al limite posto dalla normativa di volta in volta vigente;*

- *riconoscere compensi in favore di consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione sia al tipo di incarico da svolgere, sia in merito all'ammontare della ricompensa in relazione alle prassi di mercato accettate;*
- *presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o esteri, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;*
- *presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o esteri, al fine di creare un vantaggio economico o competitivo per l'aggiudicazione di contratti;*
- *destinare e/o utilizzare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o esteri a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati o con modalità diverse da quelle previste;*
- *utilizzare strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare il contenuto di documenti informatici.*

Nel caso di partecipazione della società a gare di appalto si intende vietato:

- *disattendere le specifiche disposizioni stabilite nel bando;*
- *attuare qualsiasi tentativo di turbativa o d'impedimento della gara d'appalto mediante collusioni, violenza, minaccia, promessa di doni o vantaggi ovvero artifici, raggiri, menzogne o comportamenti ingannevoli;*
- *porre in essere irregolarità o condotte distorsive nelle fasi di svolgimento della gara nonché ogni altro atto diretto ad influenzare le decisioni di gara;*
- *accordarsi con altri soggetti interessati all'assegnazione del contratto al fine di limitare la concorrenza;*
- *presentare dati ed informazioni non corrette e veritiere in modo da indurre in errore la Pubblica Amministrazione.*

Ai fini dell'attuazione dei suddetti divieti, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate:

- *tutti gli esponenti della Società dovranno attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;*
- *il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dalle Attività Sensibili;*
- *sono previste procedure/policy/linee guida che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico nelle Attività Sensibili ed ai quali tali soggetti devono attenersi;*
- *la gestione delle Attività Sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti, in coerenza con il sistema organizzativo. In particolare, i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nelle Attività Sensibili, devono essere definiti da job description, direttive organizzative interne, ordini di servizio, deleghe o procure che descrivano in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;*
- *deve essere assicurata la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle Attività Sensibili, con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati;*
- *tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società devono godere di un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa (consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne ovvero in un contratto di consulenza o di collaborazione commerciale);*
- *tutti i soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione devono ispirarsi ai principi di trasparenza e correttezza nel trattare con la stessa;*
- *tutti gli esponenti della Società che, nello svolgimento delle specifiche e definite attività, intrattengono rapporti formali, in nome e per conto della Società, con organi della Pubblica Amministrazione devono attenersi ai principi e alle modalità di comportamento previste dalle procedure/policy aziendali, applicabili alle Attività Sensibili;*

- tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
- qualora si utilizzino supporti informatici, l'identità e l'idoneità dell'operatore che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre individuabile;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato se non adeguatamente documentato e comunque in difformità dalle procedure aziendali e nessun pagamento può comunque essere effettuato mediante scambio di utilità;
- nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sia attivi che passivi, deve sussistere coincidenza tra chi esegue una prestazione e il beneficiario del pagamento;
- è fatto divieto di offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura, a dirigenti, funzionari o impiegati dei Terzi, allo scopo di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri e/o trarre indebito vantaggio;
- atti di cortesia commerciale sono consentiti purché di modico valore o comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;
- ai Destinatari è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sé o per altri, omaggi o altre utilità, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore e/o ascrivibili a normali corretti rapporti di cortesia, tali comunque da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;
- il dipendente che, indipendentemente dalla sua volontà, riceva doni o altre utilità di non modico valore e comunque in difformità da quanto sopra stabilito, ne deve dare tempestiva comunicazione scritta alla Società che potrà stabilire la restituzione di essi; nel caso in cui ciò non fosse possibile, il dono dovrà essere messo a disposizione della Società;
- è fatto obbligo di documentare, tracciare e rendicontare tutti i rapporti con i pubblici ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio e con enti/autorità pubblici in genere. Detta documentazione può essere oggetto di verifica da parte della Società e in ogni caso deve essere comunicata da questi ultimi all'OdV, secondo quanto stabilito nella Parte Generale;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempio relative al D.Lgs. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale concluso evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile dell'ufficio coinvolto;
- devono essere segnalati tempestivamente all'OdV con nota scritta situazioni di conflitto di interesse anche potenziale (in particolare, il soggetto che si trovi in tale situazione deve astenersi dal partecipare a decisioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto), nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure/policy e linee guida interne e, in generale, qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione devono essere sottoposte all'attenzione dell'OdV;
- la Società deve garantire il costante aggiornamento dei Destinatari sui contenuti del Modello e sulla normativa interna ed esterna di riferimento per lo svolgimento delle Attività Sensibili, in particolare a disciplina dei rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;

Qualora sia previsto il coinvolgimento dei Terzi nell'ambito delle Attività Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le seguenti regole:

- la scelta dei Terzi deve avvenire sulla base di criteri di serietà, professionalità, onorabilità e competenza del terzo e l'assegnazione degli incarichi deve avvenire sulla base di un processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- tale scelta deve innanzitutto essere orientata secondo criteri che tengano conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al Modello e al Codice Etico;
- i Terzi dovranno prendere visione del Codice Etico ed impegnarsi al rispetto, secondo le previsioni stabilite in specifiche clausole che prevedono la facoltà di risoluzione del contratto/accordo stipulato tra gli stessi e la Società, per l'ipotesi di violazione delle disposizioni del Modello e del Codice di Condotta Fornitori;
- i contratti con i Terzi devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese (con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate), e devono essere proposti, verificati e approvati dai soggetti della Società muniti degli appositi poteri di firma;
- l'attività prestata dai Terzi, nell'ambito delle Attività Sensibili, deve essere debitamente documentata e, comunque, la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi corrispettivi, attestare per iscritto l'effettività della prestazione resa.

#### 1.4 Mezzi di tutela specifici

Quanto indicato nel precedente punto 1.3 trova concreta applicazione, nell'ambito del Sistema Qualità e nella predisposizione e nell'adozione di un sistema di ulteriori specifiche procedure.

L'elenco delle procedure che hanno effetto di evitare che i reati indicati in questo capitolo vengano commessi è riportato nella Matrice Risk Assessment (allegata al presente Modello e da considerarsi parte integrante dello stesso) costantemente aggiornata sia in termini di inserimento di nuove procedure (e loro revisione), sia in termini di valutazione del grado di rischio.

## 2. I REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale, relativa ai reati societari, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- *illustrazione delle fattispecie di reato ascrivibili alla famiglia dei reati contro la Pubblica Amministrazione, astrattamente configurabili nella realtà di IFI Srl;*
- *identificazione delle attività aziendali di IFI Srl a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di Control a Risk Self Assessment condotte (c.d. Attività Sensibili) con una descrizione sintetica delle stesse e alcune esemplificazioni dei reati potenzialmente rilevanti;*
- *delineazione dei principi generali e regole di condotta applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;*
- *delineazione di mezzi tutela specifici al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione.*

### 2.1 Le fattispecie di reati societari (art. 25 - ter del Decreto)

Tra i reati societari previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte dalla Società:

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)** – Tale ipotesi di reato si realizza se gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori della Società, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di trarre ingiusto profitto, consapevolmente espongono nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è

imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

- **Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)** – Tale reato ricorre qualora i fatti di cui all’art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

- **Impedito controllo (art. 2625, 2° comma c.c.)** – Tale reato si configura qualora, occultando documenti o con altri idonei artifici, gli amministratori impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci od altri organi di controllo, cagionando un danno ai soci.

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)** – Tale figura di reato si realizza nel caso in cui un amministratore, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale e sotto qualsiasi forma, restituisca ai soci i conferimenti o li liberi dall’obbligo di eseguirli.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)** – Tale figura di reato ricorre nel caso in cui gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)** – Tale figura di reato si realizza nel caso in cui gli amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)** – Tale figura di reato si configura qualora gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formino od aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)** – Tale fattispecie di reato si configura nell’ipotesi, del tutto astratta, in cui l’eventuale liquidatore, ripartendo i beni sociali prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli, cagioni danno ai creditori stessi.

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)** – Tale fattispecie di reato si può configurare qualora un esponente della Società dia o prometta denaro o altra utilità ad un esponente di un’altra società, affinché questi compia od ometta atti (ad es. effettui una rilevante consulenza in favore della Società per un corrispettivo irrisorio), in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà, con un vantaggio per la Società.

- **Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)** – Tale fattispecie di reato si configura nell’ipotesi in cui un soggetto apicale o un sottoposto alla direzione e vigilanza di uno di questi (il reato può, infatti, essere commesso da "chiunque", quindi anche da soggetti esterni alla Società), con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)** – Tale fattispecie di reato ricorre qualora, ad esempio, un soggetto apicale diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilita patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

- **Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)** Tale fattispecie di reato si realizza qualora nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste ai sensi della normativa applicabile in materia si espongano fatti materiali non corrispondenti al vero, ovvero si occultino con altri mezzi fraudolenti fatti che si sarebbero dovuti comunicare, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza.

- **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare** – (art. 54 del D. Lgs. 19/2023). Tale fattispecie di reato si realizza mediante la formazione di documenti falsi, l’alterazione di documenti veri, la presentazione di false dichiarazioni, ovvero l’omissione di informazioni rilevanti. Con riferimento all’elemento soggettivo, il delitto è punito a titolo di dolo specifico consistente nel fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all’art. 29 del D. Lgs. 19/2023.

## 2.2 Le Attività Sensibili



Attraverso un'attività di Control a Risk Self Assessment, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati societari.

- *Gestione dei rapporti con autorità di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;*
- *Gestione dei rapporti con i soci;*
- *Predisposizione del bilancio e delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;*
- *Operazioni relative al capitale sociale: gestione di conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale.*

Inoltre, con specifico riferimento al reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), introdotto tra i reati societari di cui all'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 dalla Legge n.190/2012, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili nell'ambito delle quali si potrebbero configurare, anche in via strumentale, le premesse e le condizioni per la commissione del reato in questione:

- *gestione dell'attività commerciale ed eventuale partecipazione a gare/trattative per la vendita di servizi a soggetti privati;*
- *Selezione e gestione dei rapporti con agenti/procacciatori d'affari e consulenti commerciali;*
- *approvvigionamento di beni e servizi;*
- *gestione appalti e sub-appalti (selezione degli appaltatori, gestione del rapporto, etc.);*
- *assegnazione e gestione di incarichi di consulenze esterne;*
- *gestione dei flussi monetari e finanziari – pagamenti;*
- *gestione della fatturazione attiva e del credito;*
- *selezione, assunzione e gestione del personale dipendente;*
- *gestione del sistema di incentivi e premi;*
- *gestione attività di marketing/comunicazione, eventi, attività pubblicitarie/promozionali;*
- *gestione sponsorizzazioni, liberalità e omaggi;*
- *gestione note spese e relativi rimborsi.*

Per ciascuna Attività Sensibile viene di seguito fornita una breve descrizione.

### **2.2.1 Gestione dei rapporti con autorità di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge**

#### **Descrizione**

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale 1 – "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

#### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, ad esempio nel caso di omissione di una comunicazione dovuta all'Autorità di vigilanza con la consapevolezza di ostacolare lo svolgimento delle relative funzioni.

### **2.2.2 Gestione dei rapporti con i soci**

#### **Descrizione**

Il processo si riferisce alla gestione dei rapporti con i Soci per la gestione delle richieste di informazioni/documenti e la gestione delle eventuali verifiche.

### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di impedito controllo, ad esempio nel caso di ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo degli organi sociali, fornendo informazioni e dati alterati o non veritieri ovvero omettendo informazioni o dati rilevanti.

### **2.2.3 Predisposizione del bilancio e delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società**

#### **Descrizione**

Il processo riguarda le attività finalizzate alla predisposizione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria prevista dalla normativa civilistica in vigore.

### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **false comunicazioni sociali**, ad esempio nel caso di indicazione di poste di bilancio in modo non corrispondente alla reale situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

### **2.2.4 Operazioni relative al capitale sociale: gestione di conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale**

#### **Descrizione**

Il processo si riferisce ad operazioni riguardanti il capitale sociale riconducibili principalmente ai seguenti ambiti:

- *aumenti di capitale sociale;*
- *distribuzione utili;*
- *conferimenti.*

### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di operazioni in pregiudizio dei creditori, ad esempio nel caso di compimento di operazioni in violazione di legge con lo scopo di alterare l'integrità del capitale sociale a discapito dei creditori.

### **2.2.5 Gestione dell'attività commerciale ed eventuale partecipazione a gare/trattative per la vendita di servizi a soggetti privati**

#### **Descrizione**

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale 1 – "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di corruzione tra privati, ad esempio nel caso in cui un esponente della Società prometta denaro o altra utilità all'esponente di un'altra società al fine di convincerlo a stipulare un contratto avente ad oggetto la fornitura di un servizio a prezzi maggiorati.

### **2.2.6 Selezione e gestione dei rapporti con consulenti**

#### **Descrizione**

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale 1 – "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

#### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di corruzione tra privati, ad esempio nel caso in cui il personale della Società conferisca un incarico di consulenza in tutto o in parte fittizio, al fine di creare delle disponibilità finanziarie per realizzare condotte corruttive nei confronti di esponenti di società private.

### **2.2.7 Approvvigionamento di beni e servizi**

#### **Descrizione**

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale 1 – "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

#### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di corruzione tra privati, ad esempio nel caso in cui un esponente della Società prometta denaro o altra utilità all'esponente di altra società per ottenere dallo stesso la fornitura di un bene a condizioni particolarmente vantaggiose per la Società.

### **2.2.8 Gestione appalti e sub-appalti (selezione degli appaltatori, gestione del rapporto, etc.)**

#### **Descrizione**

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale 1 – "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

#### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di corruzione tra privati, ad esempio nel caso in cui un esponente della Società prometta denaro o altra utilità ad un esponente di altra società, affinché concluda un contratto di appalto a condizioni economiche particolarmente vantaggiose per la Società.

### **2.2.9 Assegnazione e gestione di incarichi di consulenze esterne**

#### **Descrizione**

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale 1 – "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

#### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di corruzione tra privati, ad esempio nel caso in cui un esponente della Società prometta denaro o altra utilità ad un esponente di una società di consulenza, al fine di ottenere la conclusione di un contratto di consulenza a condizioni particolarmente vantaggiose per la Società.

### **2.2.10 Gestione dei flussi monetari e finanziari – pagamenti**

#### **Descrizione**

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale 1 – "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

#### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di corruzione tra privati, ad esempio nel caso in cui un esponente della Società utilizzi parte delle risorse finanziarie per realizzare condotte corruttive nei confronti di esponenti di società private.

### **2.2.11 Gestione della fatturazione attiva e del credito**

#### **Descrizione**

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale 1 – "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

#### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di corruzione tra privati, ad esempio nel caso in cui la Società, mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, sovrappiù i costi di un servizio ad essa appaltato, impiegando le risorse finanziarie così ottenute per realizzare condotte corruttive nei confronti di esponenti di società private.

### **2.2.12 Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente**

#### **Descrizione**

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale 1 – "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

#### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di corruzione tra privati, ad esempio nel caso di assunzione, da parte della Società, di risorse legate a rappresentanti di altre società per ottenere dagli stessi un comportamento infedele verso la società di appartenenza.

### **2.2.13 Gestione del sistema di incentivi e premi**

#### **Descrizione**

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale 1 – "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

#### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di corruzione tra privati, ad esempio nel caso di riconoscimento di bonus cospicui al management della Società, con l'accordo che parte della somma venga utilizzata per realizzare condotte corruttive nei confronti di esponenti di società private.

### **2.2.14 Gestione attività di marketing/comunicazione, eventi, attività pubblicitarie/ promozionali**

#### **Descrizione**

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale 1 – "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

## Reati associabili

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di corruzione tra privati, ad esempio nel caso in cui vengano organizzati eventi promozionali al fine di condizionare indebitamente i comportamenti di esponenti di possibili società clienti.

### 2.2.15 Gestione sponsorizzazioni, liberalità e omaggi

#### Descrizione

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale 1 – "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

#### Reati associabili

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di corruzione tra privati, ad esempio nel caso in cui un esponente della Società dia un omaggio a un esponente di altra società come contropartita per realizzare una condotta contraria ai propri doveri a vantaggio della Società.

### 2.2.16 Gestione note spese e relativi rimborsi

#### Descrizione

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale A – "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

#### Reati associabili

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di corruzione tra privati, ad esempio nel caso di riconoscimento di rimborsi spese, in tutto o in parte fittizi, al fine di creare le disponibilità finanziarie per realizzare condotte corruttive nei confronti di esponenti di società private.

## 2.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti nella Parte Generale del Modello ed ai protocolli specifici, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari.

E' espressamente vietato ai Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti:

- *tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto);*
- *che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;*
- *non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico e comunque con le procedure/policy e linee guida aziendali.*

All'uopo, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di tenere i seguenti comportamenti/effettuare le seguenti operazioni:

- *impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione;*
- *determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;*

- *al Consiglio di Amministrazione è vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;*
- *al Consiglio di Amministrazione è vietato effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori.*

In particolare, i Destinatari devono osservare i seguenti obblighi:

- *osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicativi. Pertanto, è vietato indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. E' fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovrapproduzione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele". Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge. Analoga correttezza è richiesta agli amministratori e agli organi di controllo e revisione, agli eventuali direttori generali, agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;*
- *osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di I.F.I. S.r.l. e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;*
- *garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocimento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi. In tale prospettiva, è vietato: **a)** restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; **b)** ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; **c)** acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; **d)** effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori; **e)** formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;*
- *nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari o su titoli non quotati in mercati regolamentati ovvero nella diffusione di informazioni relative ai medesimi, attenersi al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza dell'informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli. In tale prospettiva, è fatto assoluto divieto di diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari o di titoli non quotati in mercati regolamentati. La Società si impegna in proposito: a) a comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse del pubblico degli investitori e del mercato; b) a organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto; c) adottare*

*misure affinché non si realizzi un'indebita circolazione/diffusione, all'interno della Società, di informazioni rilevanti;*

- improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere. In tale prospettiva, i Destinatari (con particolare riferimento agli organi sociali ed ai loro componenti, nonché ai dipendenti) devono evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di Vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi);*
- inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti o richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati ed i documenti previsti o richiesti; indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;*
- sottoporre all'attenzione dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione dell'OdV.*

Inoltre, la Legge 190/2012, entrata in vigore il 28 Novembre 2012, ha introdotto, all'art. 25-ter, lett. s-bis, D.Lgs. 231/01, il reato presupposto di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

Al fine di evitare la commissione del reato di corruzione tra privati, i Destinatari del Modello dovranno, in linea generale:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare la fattispecie prevista dal suddetto reato;*
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato di corruzione tra privati, possano esserne il presupposto o possano potenzialmente diventare fattispecie di tale reato;*
- rispettare ed applicare i principi e le disposizioni previsti nel Modello, nel Codice di Condotta Aziendale e nelle procedure/policy/linee guida aziendali.*

Nello specifico, i Destinatari dovranno astenersi dal:

- compiere azioni o tenere comportamenti nei confronti di esponenti di società (siano esse Fornitori, Consulenti, Appaltatori, agenti/procacciatori d'affari e consulenti commerciali, altri clienti, ecc.) che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione del reato di corruzione tra privati; offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura, a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, Fornitori, Appaltatori, Consulenti, agenti/procacciatori d'affari e consulenti commerciali e/o altri terzi, allo scopo di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri e/o trarre indebito vantaggio;*
- distribuire o ricevere omaggi commerciali, regali o altre utilità (inclusi pasti, viaggi e attività di intrattenimento) che possano costituire violazione di leggi o regolamenti o siano in contrasto con il Codice Etico, o possano - se resi pubblici - costituire un pregiudizio, anche solo di immagine, per la Società In particolare, non è consentito offrire denaro o utilità di qualsiasi tipo (promesse di assunzione, etc.) o compiere atti di cortesia commerciale, salvo che si tratti di utilità di modico valore ed elargite nel rispetto delle procedure aziendali e del sistema di autorizzazioni ivi previsto, e sempre che comunque non possano essere in alcun modo interpretate quale strumento per influenzarli nell'espletamento dei loro doveri o per indurli a violare i loro obblighi d'ufficio o di fedeltà (sia affinché agiscano in un dato senso od omettano di agire), per ricevere favori illegittimi e/o per trarne indebito vantaggio;*

- *accettare omaggi, regali o altri benefici che possano influenzare la loro indipendenza di giudizio o che possano compromettere la reputazione della Società. A tal fine, ogni Destinatario deve evitare situazioni in cui interessi di natura personale possano essere in conflitto con quelli della Società attenendosi alle procedure aziendali e ai sistemi di autorizzazione ivi previsti;*
- *riconoscere, in favore dei Terzi e/o altri soggetti esterni alla Società e loro dipendenti/collaboratori, compensi, bonus, incentivi a vario titolo che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico/attività da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato.*

Ai fini dell'attuazione dei suddetti divieti, i Destinatari dovranno rispettare le **prescrizioni** di seguito riportate:

- *i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni aziendali che partecipano alle attività di cui alle Attività Sensibili a potenziale rischio di commissione del reato di corruzione tra privati sono definite in appositi documenti organizzativi interni quali job description e procedure/policy aziendali;*
- *il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste da ciascuna Attività Sensibile;*
- *nessuna pratica discutibile o illecita può essere in alcun caso giustificata o tollerata per il fatto che essa è "consuetudinaria" nel settore nel quale la Società opera. Nessuna prestazione dovrà essere imposta o accettata se la stessa può essere raggiunta solo compromettendo gli standard etici della Società;*
- *tutti i dipendenti della Società coinvolti nelle Attività Sensibili sono tenuti a rispettare le procedure/policy/linee guida aziendali applicabili alle attività svolte nell'ambito delle Attività Sensibili;*
- *la documentazione prodotta deve essere archiviata in maniera sia elettronica sia cartacea da parte delle funzioni aziendali coinvolte.*

Valgono a tal fine come presidio anche le prescrizioni introdotte nelle altre Parti Speciali del Modello, con particolare - ma non esclusivo - riferimento alle Parti Speciali 1 – "Reati contro la Pubblica Amministrazione", "3 – "Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio".

Nello specifico, qualora sia previsto il coinvolgimento dei Terzi nell'ambito delle Attività Sensibili elencate al paragrafo 2.2, dovranno altresì essere rispettate le regole già menzionate al par. 1.3. della Parte Speciale "1 – Reati contro la Pubblica Amministrazione".

## **2.4 Mezzi di tutela specifici**

Quanto indicato nel precedente punto 2.3 trova concreta applicazione nell'ambito del più generale Sistema e nella predisposizione e nell'adozione di un sistema di specifiche procedure.

L'elenco delle procedure che hanno effetto di evitare che i reati indicati in questo capitolo vengano commessi è riportato nella Matrice Risk Assessment (allegata al presente Modello e da considerarsi parte integrante dello stesso) costantemente aggiornata sia in termini di inserimento di nuove procedure (e loro revisione), sia in termini di valutazione del grado di rischio.

## **3 - I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI ED UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO**

La presente Parte Speciale, relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:



- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, astrattamente configurabili nella realtà della Società;
- identificazione delle attività aziendali della Società a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di Control a Risk Self Assessment condotte (c.d. **Attività Sensibili**) con una **descrizione sintetica** delle stesse e alcune esemplificazioni dei reati potenzialmente rilevanti;
- delineazione dei **principi generali e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delineazione di **mezzi tutela specifici** al fine di prevenire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

### 3.1 Le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25octies del Decreto)

I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da I.F.I. Srl, sono:

**Ricettazione (art. 648 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Ad esempio qualora un incaricato di selezionare i fornitori e acquistare beni per la Società, acquisti un bene sotto costo perché proveniente da un illecito (ad es. furto), con profitto per la Società.

**Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o beni provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio qualora un incaricato degli acquisti per la società, versi quale corrispettivo ad un fornitore somme di denaro che sa provenire da un delitto, al fine di occultare tale provenienza.

**Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio qualora un dipendente acquisti per la società un macchinario che sa provenire da un delitto (es. furto) utilizzandolo quale cespite aziendale e quindi nell'attività economica della società.

**Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)** - tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, avendo concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

### 3.2 Attività Sensibili

Attraverso un'attività di Control a Risk Self Assessment la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati in oggetto:

- *Gestione dell'attività commerciale ed eventuale partecipazione a gare/trattative per la vendita di servizi a soggetti privati;*
- *Selezione e gestione dei rapporti con consulenti;*
- *Predisposizione del bilancio e delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;*
- *Operazioni relativi al capitale sociale: gestione di conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;*
- *Approvvigionamento di beni e servizi;*
- *Gestione appalti e sub-appalti (selezione degli appaltatori, gestione del rapporto, etc.);*
- *Gestione dei flussi monetari e finanziari - pagamenti;*
- *Gestione della fatturazione attiva e del credito;*
- *Gestione della fiscalità;*

- *Adempimenti relativi agli oneri contributivi;*
- *Gestione del sistema di incentivi e premi;*
- *Gestione attività di marketing/comunicazione, eventi, attività pubblicitarie/promozionali;*
- *Gestione sponsorizzazioni, liberalità e omaggi;*
- *Gestione note spese e relativi rimborsi.*

Con particolare riferimento al reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p., la Società ha privilegiato un approccio prudenziale, volto ad estendere la mappatura delle Attività Sensibili anche ai reati presupposto dell'autoriciclaggio – cioè quei delitti non colposi (di seguito anche "reati fonte") da cui derivano il denaro, i proventi o le altre utilità successivamente "autoriciclati" da parte dello stesso autore – che possano essere commessi nell'ambito delle attività della Società stessa.

Nell'ambito delle attività di analisi dei rischi, la Società ha considerato anche i reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000 introdotti nel D.lgs. 231/01 con L. n. 39/2019.

Si sono quindi identificate le Attività Sensibili a rischio di commissione del reato di auto riciclaggio, individuate con riferimento al reato tributario potenzialmente "fonte" dei proventi successivamente oggetto di occultamento, e i reati tributari previsti come presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente.

Inoltre, con riferimento a quelle fattispecie di reato non colpose già ricomprese nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 e che potrebbero potenzialmente costituire "reati fonte" del delitto di autoriciclaggio, le stesse vengono già prese in considerazione nell'analisi dei rischi effettuata per le singole Parti Speciali ed i reati nelle stesse ricomprese.

### **3.2.1 Gestione dell'attività commerciale ed eventuale partecipazione a gare/trattative per la vendita di servizi a soggetti privati**

#### **Descrizione**

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale 1 – "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

#### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di riciclaggio, ad esempio nel caso in cui il personale della Società incassi denaro di provenienza illecita quale corrispettivo della vendita di servizi nei confronti di soggetti privati.

### **3.2.2 Selezione e gestione dei rapporti con consulenti**

#### **Descrizione**

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale 1 – "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

#### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di autoriciclaggio, ad esempio nel caso in cui il personale della Società, mediante l'utilizzo di fatture per un incarico di consulenza in tutto o in parte fittizio, evada le imposte sui redditi o sul valore aggiunto della Società, impiegando le risorse finanziarie così ottenute nell'attività di impresa.

### **3.2.3 Predisposizione del bilancio e delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società**

## **Descrizione**

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale 2 – "Reati societari".

### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di autoriciclaggio, ad esempio nel caso in cui il personale della Società, mediante la predisposizione del bilancio, ostacoli concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa di somme provenienti da attività illecite e impiegate nell'attività della Società stessa.

### **3.2.4 Operazioni relative al capitale sociale: gestione di conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale**

## **Descrizione**

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale B – "Reati societari".

### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di autoriciclaggio, ad esempio in caso di compimento di operazioni sul capitale sociale tramite denaro di provenienza illecita.

### **3.2.5 Approvvigionamento di beni e servizi**

## **Descrizione**

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale 1 – "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di ricettazione, ad esempio nel caso di acquisto di beni ad un prezzo irrisorio, in quanto di provenienza illecita.

### **3.2.6 Gestione appalti e sub-appalti (selezione degli appaltatori, gestione del rapporto, etc.)**

## **Descrizione**

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale 1 – "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di riciclaggio, ad esempio nel caso in cui un esponente della Società versi, quale corrispettivo ad appaltatore o a un sub-appaltatore, somme di denaro di provenienza illecita al fine di occultare tale provenienza.

### **3.2.7 Gestione dei flussi monetari e finanziari - pagamenti**

## **Descrizione**

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale 1 – "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di riciclaggio, ad esempio nel caso in cui il personale della Società utilizzi denaro proveniente da attività illecite (ad es. reati commessi nell'ambito delle dichiarazioni dei redditi della Società stessa) per effettuare i pagamenti dei fornitori.

### **3.2.8 Gestione della fatturazione attiva e del credito**

#### **Descrizione**

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale 1 – "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

#### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di autoriciclaggio, ad esempio nel caso in cui la Società, mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, sovrappiù i costi di un servizio ad essa appaltato, impiegando le risorse finanziarie così ottenute nell'attività d'impresa.

### **3.2.9 Gestione della fiscalità**

#### **Descrizione**

Il processo ricomprende le attività svolte dalla Società nell'ambito della gestione degli adempimenti di natura fiscale, ivi incluse le attività di monitoraggio delle scadenze, la predisposizione delle dichiarazioni (IVA, redditi, etc.) e le liquidazioni.

#### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di autoriciclaggio, ad esempio nel caso in cui la Società, indicando nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, evada dette imposte e impieghi le risorse finanziarie così ottenute nella propria attività.

### **3.2.10 Adempimenti relativi agli oneri contributivi**

#### **Descrizione**

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale 1 – "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

#### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di autoriciclaggio, ad esempio nel caso in cui la Società non versi le ritenute d'importo superiore alla soglia di rilevanza penale risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti d'imposta e impieghi le risorse finanziarie così ottenute nell'attività di impresa.

### **3.2.11 Gestione del sistema di incentivi e premi**

#### **Descrizione**

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale 1 – "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

#### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di **riciclaggio**, ad esempio nel caso in cui il personale della Società utilizzi denaro proveniente da attività illecite, al fine di occultare tale provenienza, per effettuare il pagamento di bonus al management della Società.

### **3.2.12 Gestione attività di marketing, comunicazione, eventi, attività pubblicitarie e promozionali**

#### **Descrizione**

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale A – "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

#### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di ricettazione, ad esempio nel caso in cui un esponente della Società consapevolmente acquisti a un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato, in quanto provenienti da un illecito (ad es. furto), beni da elargire come gadget in occasione di un evento promozionale organizzato dalla Società

### **3.2.13 Gestione sponsorizzazioni, liberalità e omaggi**

#### **Descrizione**

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale 1 – "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

#### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di **riciclaggio**, ad esempio nel caso in cui un esponente della Società effettui una donazione utilizzando fondi di provenienza delittuosa al fine di ostacolare la tracciabilità della loro provenienza illecita.

### **3.2.14 Gestione note spese e relativi rimborsi**

#### **Descrizione**

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale 1 – "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

#### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di **riciclaggio**, ad esempio nel caso in cui un esponente della Società consapevolmente autorizzi il versamento ad un dipendente, quale somma a rimborso di una nota spese, di denaro di provenienza delittuosa, al fine di occultare tale provenienza.

## **3.3 Principi generali e regole di condotta**

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che - unitamente ai principi definiti nella Parte Generale del Modello ed ai protocolli specifici sanciti nel paragrafo 3.4 - dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico dei Destinatari del Modello - di porre in essere comportamenti:

*- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies del Decreto);*

- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nel Codice Etico e comunque con le procedure/policy aziendali.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, i Destinatari dovranno rispettare le regole di seguito indicate:

- non si devono intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo, al traffico della droga, all'usura;
- ci si deve ispirare a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del partner finanziario e/o commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria, commerciale o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- si deve tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi del Codice Etico e delle procedure/policy aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica dei Terzi, ed in generale nell'intrattenere rapporti con altri soggetti esterni alla Società, anche stranieri;
- si deve assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi, conservando la documentazione a supporto e adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate da IFI Srl;
- si deve segnalare ai responsabili di funzione e/o all'OdV eventuali violazioni delle norme e eventuali operazioni insolite che potrebbero essere un'indicazione per fenomeni di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.
- Gli esponenti aziendali coinvolti nelle Attività Sensibili sono tenuti al rigoroso rispetto delle procedure/policy vigenti.

A tal fine, valgono come presidio anche le prescrizioni introdotte nelle altre Parti Speciali del Modello, con particolare - ma non esclusivo - riferimento alle Parti Speciali "1 - Reati contro la Pubblica Amministrazione".

Nello specifico, qualora sia previsto il coinvolgimento dei Terzi nell'ambito delle Attività Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le regole già menzionate al par. 1.3. della Parte Speciale "A – Reati contro la Pubblica Amministrazione".

### **3.4 Mezzi di tutela specifici**

Quanto indicato nel precedente punto 3.3 trova concreta applicazione, nell'ambito del più generale Sistema Qualità e nella predisposizione ed adozione di un sistema di specifiche procedure.

L'elenco delle procedure che hanno effetto di evitare che i reati indicati in questo capitolo vengano commessi è riportato nella Matrice Risk Assessment (allegata al presente Modello e da considerarsi parte integrante dello stesso), costantemente aggiornata sia in termini di inserimento di nuove procedure (e loro revisione), sia in termini di valutazione del grado di rischio.

## **4 I REATI TRIBUTARI**

La presente Parte Speciale, relativa ai reati tributari, è finalizzata ad individuare la disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento; essa è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle fattispecie di reato ascrivibili alla famiglia dei reati tributari astrattamente configurabili nella realtà della Società;
- identificazione delle attività aziendali della Società a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di *Control a Risk Self Assessment* condotte (c.d. Attività Sensibili) con una descrizione sintetica delle stesse e alcune esemplificazioni dei reati potenzialmente rilevanti;
- delineazione dei principi generali e regole di condotta applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delineazione di mezzi tutela specifici al fine di prevenire il verificarsi dei reati tributari.

#### 4.1 Le fattispecie di reato (art. 25- quinquedecies e 25 – sexdecies del Decreto):

- **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false:** la presente fattispecie si realizza mediante inclusione in dichiarazione, previa contabilizzazione di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti a livello oggettivo e soggettivo, o con un valore superiore a quello reale. La sanzione pecuniaria prevista per questa fattispecie è fino a 400 quote;
- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici:** la presente fattispecie si realizza mediante operazioni simulate o uso di documenti falsi e altri mezzi fraudolenti idonei per ostacolare l'accertamento e indurre in errore il fisco. La sanzione pecuniaria prevista per questa fattispecie è fino a 500 quote;
- **occultamento/distruzione di scritture contabili:** la presente fattispecie si realizza mediante occultamento o distruzione (totale o parziale) delle scritture contabili o dei documenti a conservazione obbligatoria. La sanzione pecuniaria prevista per questa fattispecie è fino a 400 quote;
- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte:** la presente fattispecie si realizza mediante alienazione simulata o compimento di altri atti fraudolenti su beni propri o di terzi idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva. La sanzione pecuniaria prevista per questa fattispecie è fino a 400 quote;

Viene ancora prevista:

- l'applicazione delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- se, in seguito alla commissione di uno dei delitti tributari sopra indicati, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria viene aumentata di ½.

- **dichiarazione infedele** (art. 4 D.Lgs 74/2000): il reato si configura allorché chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni;
- **omessa dichiarazione** (art. 5 D.Lgs 74/2000): il reato si configura allorché chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. La norma punisce anche (comma 1-bis) chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. La

dichiarazione non si considera omessa se presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto;

- **indebita compensazione** (art. 10-quater D.Lgs 74/2000): il reato si configura allorché chi vi sia tenuto non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. La norma punisce altresì chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro;

Tali fattispecie di reato potranno condurre ad una responsabilità dell'ente solamente nel caso in cui gli illeciti siano commessi *"nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro"*, in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva PIF.

Secondo espressa previsione normativa, inoltre, anche ai nuovi reati tributari introdotti dal D.Lgs. 75/2020 potranno essere applicate la circostanza aggravante di cui al comma 2 e le sanzioni interdittive richiamate al comma 3 dell'art. 25-quinquiesdecies.

- **contrabbando** (art. 25-sexdecies D.Lgs 231/2001): l'art. 25-sexiesdecies prevede, in relazione alla commissione dei reati di contrabbando di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, la responsabilità amministrativa degli enti e quindi l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma secondo lettera c), d) e), del D.Lgs 231/2001. Le sanzioni pecuniarie sono differenziate a seconda che i diritti di confine dovuti eccedano o meno i centomila euro, soglia oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'Unione è ritenuta considerevole; nel primo caso la sanzione applicabile è fino a quattrocento quote, nel secondo fino a duecento.

## 4.2 - Attività Sensibili

Attraverso un'attività di *Control a Risk Self Assessment* la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati in oggetto:

- *Gestione delle attività relative alla emissione, formazione e conservazione delle fatture e degli altri documenti contabili e fiscali;*
- *Predisposizione del bilancio relativamente alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;*
- *Predisposizione della dichiarazione annuale dei redditi della società;*
- *Gestione dei pagamenti e della fatturazione attiva e passiva per l'approvvigionamento di beni e servizi.*

### 4.2.1 - Attività Gestione delle attività relative alla emissione, formazione e conservazione delle fatture e degli altri documenti contabili e fiscali;

#### Descrizione

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale B – "Reati societari".

#### Reati associabili

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false, ad esempio nel caso in cui il personale della Società addetto alla



fatturazione emetta fatture attive o passive non corrispondenti ad una prestazione effettiva, così alterando le voci di entrata e di costo che successivamente saranno riportate nella dichiarazione dei redditi.

#### ***4.2.2 – Predisposizione del bilancio relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;***

##### **Descrizione**

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale B – "Reati societari".

##### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di dichiarazione infedele, ad esempio nel caso gli amministratori addetti alla predisposizione e controllo del bilancio vi inseriscano attività ed utili inferiori a quelli effettivamente realizzati o passività inesistenti così da alterare il risultato contabile che poi andrà riportato nella dichiarazione annuale dei redditi.

#### ***4.2.3 – Predisposizione della dichiarazione annuale dei redditi della società;***

##### **Descrizione**

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale B – "Reati societari".

##### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di dichiarazione infedele, ad esempio in caso di indicazione in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte da corrispondere elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti.

#### ***4.2.4 – Gestione dei pagamenti e della fatturazione, attiva e passiva per approvvigionamento di beni e servizi;***

##### **Descrizione**

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale B – "Reati societari".

##### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di indebita compensazione, ad esempio nel caso di emissione di fatture passive di importo ed iva maggiorati rispetto all'effettivo costo del bene o del servizio, realizzando così un credito di imposta fittizio da portare poi in compensazione con il proprio debito iva per fatture di cessione di beni o servizi.

### **4.3 Principi generali e regole di condotta**

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che - unitamente ai principi definiti nella Parte Generale del Modello ed ai protocolli specifici sanciti nel paragrafo 3.4 - dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati tributari.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico dei Destinatari del Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-quinquedecies e sexdecies del Decreto);

- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nel Codice Etico e comunque con le procedure/policy aziendali.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, i Destinatari dovranno rispettare le regole di seguito indicate:

- *si deve assicurare la tracciabilità delle fasi del processo di fatturazione attiva e passiva, di acquisto di cespiti, e materie prime e di servizi di ogni genere, conservando la documentazione a supporto e adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate da IFI Srl;*
- *si deve segnalare ai responsabili di funzione e/o all'OdV eventuali violazioni delle norme e eventuali operazioni insolite che potrebbero essere un'indicazione per fenomeni di non adeguata tracciabilità delle operazioni commerciali poste in essere da IFI Srl;*
- *Gli esponenti aziendali coinvolti nelle Attività Sensibili sono tenuti al rigoroso rispetto delle procedure/policy vigenti.*

#### 4.4 Mezzi di tutela specifici

Quanto indicato nel precedente punto 4.3 trova concreta applicazione, nell'ambito del più generale Sistema Qualità e nella predisposizione ed adozione di un sistema di specifiche procedure.

L'elenco delle procedure che hanno effetto di evitare che i reati indicati in questo capitolo vengano commessi è riportato nella Matrice Risk Assessment (allegata al presente Modello e da considerarsi parte integrante dello stesso), costantemente aggiornata sia in termini di inserimento di nuove procedure (e loro revisione), sia in termini di valutazione del grado di rischio.

## 5 - I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO e REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale, relativa ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed ai reati ambientali, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- *illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dei reati ambientali, astrattamente configurabili nella realtà di IFI Srl;*
- *identificazione delle attività aziendali di IFI a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di Control a Risk Self Assessment condotte (c.d. **Attività Sensibili**) con una **descrizione sintetica** delle stesse e alcune esemplificazioni dei reati potenzialmente rilevanti;*
- *delineazione di **mezzi di tutela specifici** al fine di prevenire il verificarsi dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dei reati ambientali.*

### 5.1 Le fattispecie di reato in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 - septies del Decreto) e gli ecreati

Tra i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da IFI Srl:

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)** – L'art. 25 septies, primo comma, del Decreto introduce, quale reato sanzionato ai sensi del Decreto stesso, il delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55,

comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero del D.Lgs. n. 81/2008. L'art. 25 septies, secondo comma, sanziona altresì il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 del Codice Penale qualora esso sia commesso, in generale, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Ai sensi dell'art. 589 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato «chiunque cagiona per colpa la morte di una persona»; ai sensi del terzo comma del detto articolo, costituisce circostanza aggravante l'aver commesso il fatto con violazione delle «norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro». Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, adottate in azienda, determini un incidente sul lavoro che cagioni la morte di un dipendente.

• **Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.)** – L'art. 25 septies introduce altresì, quale reato sanzionato dal Decreto, il delitto di lesioni personali colpose di cui all'art. 590, terzo comma, del Codice Penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Ai sensi dell'art. 590 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato «chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale»; costituisce circostanza aggravante, ai sensi del terzo comma del detto articolo, il fatto di aver cagionato la lesione personale con violazione delle «norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro». Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi qualora non venissero predisposte adeguate misure di diminuzione o eliminazione dei rischi perché questi ultimi non sono stati adeguatamente identificati o valutati, così causando infortuni gravi ai lavoratori.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 121/2011 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" è stata estesa la responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 ai reati in materia di tutela penale dell'ambiente.

Si precisa inoltre che l'entrata in vigore della legge nr. 68/2015, recante «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente», ha apportato una significativa modifica all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, ampliando ulteriormente l'elenco dei reati presupposto della Responsabilità Amministrativa.

## 5.2 Attività sensibili

Attraverso un'attività di Control a Risk Self Assessment la Società ha individuato l'Attività Sensibile di seguito indicata, nell'ambito della quale, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati in oggetto.

- **Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008)**

### Descrizione

Il processo si riferisce alle gestione dei seguenti aspetti inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro:

1. *individuazione del datore di lavoro e deleghe;*
2. *nomine e attribuzione di ruoli e responsabilità;*
3. *aggiornamento normativo;*
4. *valutazione dei rischi e predisposizione delle misure conseguenti;*
5. *attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, appalti, riunioni periodiche; sorveglianza sanitaria;*
6. *informazione e formazione;*
7. *acquisizione di documentazioni e certificazioni;*
8. *vigilanza, controllo e verifica.*

### Reati associabili

Nell'ambito di tale processo, potrebbero astrattamente essere commessi i reati di lesioni colpose gravi o gravissime o omicidio colposo, ad esempio nel caso in cui la Società non predisponga adeguate misure di diminuzione o eliminazione dei rischi perché questi ultimi non sono stati adeguatamente identificati o valutati, così causando infortuni gravi o mortali.

## Erogazioni di servizi

### Descrizione

Il processo si riferisce alle gestione delle attività che, in qualsiasi modo, possono arrecare un danno all'ambiente come, ad esempio, la produzione di rifiuti a seguito di erogazioni di servizi, la conduzione di un impianto, ecc.

### Reati associabili

Nell'ambito di tale processo, potrebbero astrattamente essere commessi i reati ambientali.

## 5.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti nella Parte Generale del Modello ed nelle procedure specifici, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e gli eco - reati.

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto – a carico dei Destinatari del Modello – di porre in essere comportamenti:

- *tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.25 septies e 25 undecies del Decreto);*
- *che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;*
- *non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico o comunque con le procedure aziendali.*

Tutti i Destinatari sono tenuti a:

- *rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente;*
- *rispettare i principi generali e regole di condotta, i protocolli specifici di comportamento e controllo;*
- *promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi e assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;*
- *adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento specificati nei paragrafi 1.3 Parte Speciale 1 "I Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;*
- *promuovere l'informazione e la formazione in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività;*
- *fornire un'adeguata informazione relativamente al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti, alla gestione degli impianti (conduzione, manutenzione, monitoraggio, controllo, ecc.) ed al rischio della commissione di Reati Ambientali in genere;*
- *un comportamento attento e scrupoloso con riferimento a ogni aspetto che possa riguardare la tutela del patrimonio ambientale;*
- *osservare le norme adottate a livello comunitario e nazionale, di carattere legislativo e regolamentare, e tutte le procedure di controllo interno, disciplinanti le attività aziendali, posti a presidio del patrimonio ambientale;*
- *segnalare ai soggetti responsabili per la gestione della salute e sicurezza e/o all'OdV violazioni delle norme definite e ogni situazione di pericolo potenziale o reale;*
- *attenersi scrupolosamente alle linee guida, direttive e indicazioni operative impartite dalla Società.*

Ai Consulenti, Partners e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e della Carta Etica da parte della Società e, pertanto, nei contratti con i Collaboratori Esterni, i Partners Commerciali e i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

#### **5.4 Mezzi di tutela specifici**

Va preliminarmente sottolineato che la politica della sicurezza adottata dalla Società è conforme alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di cui all'art.15 D.Lgs. 81/2008 (di seguito "Testo Unico Sicurezza"), che qui si intende integralmente richiamato.

L'art. 30 del Testo Unico Sicurezza prevede poi che laddove l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo ad assicurare la conformità ai requisiti ed obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, possa ottenere l'esclusione della sua responsabilità, ovvero avere una efficacia esimente.

I Reati previsti dall'art. 25 septies Decreto riguardano, quindi, unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza), bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle particolari norme dettate dal legislatore in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i Reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi o di tempi).

Nell'ottica di un'armonizzazione tra quanto già effettuato nell'ambito della prevenzione degli infortuni sul lavoro e quanto previsto dal Decreto e dal Modello in tale ambito, la Società deve fare in modo che si dia piena attuazione alle procedure già inserite nel piano della sicurezza dai rischi professionali e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ne consegue che, nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, parti integranti del presente Modello:

- *l'organigramma aziendale;*
- *il C.C.N.L.;*
- *il Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi, comprensivi delle procedure e delle istruzioni operative;*
- *le eventuali altre procedure operative ed organizzative in materia di salute e sicurezza sul lavoro;*
- *il sistema di deleghe e procure in vigore.*

All'interno della Società tutte le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, che possano avere ricadute in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed ambientale sono assunte nel rispetto delle indicazioni della normativa vigente, del Codice Etico della Società, del presente Modello e di tutte le procedure che ne costituiscono attuazione.

## **6 - IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE**

La presente Parte Speciale, relativa al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- *illustrazione della fattispecie di reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, astrattamente configurabile nella realtà di I.F.I. Srl;*

- *identificazione delle attività aziendali della Società a rischio di potenziale commissione del suddetto reato e derivanti dalle attività di Control a Risk Self Assessment condotte (c.d. Attività Sensibili) con una descrizione sintetica delle stesse;*
- *delineazione dei principi generali e regole di condotta applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;*

## **6.1 La fattispecie di reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art 25-duodecies del Decreto)**

L'articolo 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (recante "attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") ha introdotto nel Decreto l'articolo 25- duodecies, rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" prevedendo la responsabilità amministrativa degli enti per il reato previsto dall'art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero).

Di seguito si indica la fattispecie penale richiamata dall'**art. 25 - duodecies** del Decreto.

- **Articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286:**

- **comma 12** - Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.

- **comma 12-bis** - Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- *se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- *se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- *se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (NDR: ovvero a "situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro").*

## **6.2 Attività sensibili**

Attraverso un'attività di *Control a Risk Self Assessment*, le Attività Sensibili di seguito indicate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbe essere commesso il reato in oggetto.

- *Gestione appalti e sub-appalti (selezione degli appaltatori, gestione del rapporto, etc.);*
- *Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente.*

Per ciascuna Attività Sensibile verrà di seguito fornita una breve descrizione.

### **6.2.1 Gestione appalti e sub-appalti (selezione degli appaltatori, gestione del rapporto, etc.)**

#### **Descrizione**

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale 1 – "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

#### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ad esempio nel caso in cui il personale della Società si accordi con una società sub-appaltatrice affinché quest'ultima impieghi lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno al fine di ottenere un risparmio sul costo dell'appalto.

## 6.2.2 Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente

### Descrizione

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale 1 – "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

### Reati associabili

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ad esempio nel caso in cui il personale proceda consapevolmente con l'assunzione di lavoratori extracomunitari, privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto.

## 6.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti nella Parte Generale del Modello, nel Codice Etico ed ai protocolli specifici sanciti nel paragrafo 5.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La presente Parte Speciale "prevede l'espresso divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare la fattispecie di reato considerata dall'art. 25 duodecies del Decreto;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di reato sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nel Codice Etico e negli altri Documenti di Politica Aziendale, nonché nelle procedure/policy e linee guida aziendali.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, i Destinatari dovranno rispettare le regole di seguito indicate:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla assunzione e gestione delle risorse umane;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie penali punite dal "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero" (di seguito "Testo Unico Immigrazione") e, in generale, dalla normativa sulla immigrazione;
- rispettare le eventuali policy e linee guida adottate dalla Società contenenti i principi cui attenersi al fine di non violare le prescrizioni anche procedurali previste dalla normativa sull'immigrazione;
- verificare, per il tramite di pareri legali o di altri professionisti, l'eventualità che una condotta della Società o di eventuali Appaltatori possa configurare un reato previsto dal Testo Unico Immigrazione.

Valgono a tal fine come presidio anche le prescrizioni introdotte nelle altre Parti Speciali del Modello, con particolare - ma non esclusivo - riferimento alla Parte Speciali 1 "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

Nei rapporti con i Terzi, coinvolti nell'ambito delle Attività Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le regole già menzionate al par. 3.3 della Parte Speciale 1 – "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

## 6.4 Mezzi di tutela specifici

Quanto indicato nel precedente punto 5.3 trova concreta applicazione, nell'ambito del più generale Sistema di Gestione Integrato che prevede di soddisfare i requisiti delle norme ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 e SA 8000, e nella predisposizione e nell'adozione di un sistema di specifiche procedure.

L'elenco delle procedure che hanno effetto di evitare che i reati indicati in questo capitolo vengano commessi è riportato nella Matrice Risk Assessment (allegata al presente Modello e da considerarsi parte integrante dello

stesso), costantemente aggiornata sia in termini di inserimento di nuove procedure (e loro revisione), sia in termini di valutazione del grado di rischio.

## 7 - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

La presente Parte Speciale, relativa ai delitti contro la personalità individuale, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- *illustrazione delle fattispecie di reato contro la personalità individuale, astrattamente configurabili nella realtà di IFI;*
- *identificazione delle attività aziendali di IFI a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di Control a Risk Self Assessment condotte (c.d. Attività Sensibili) con una descrizione sintetica delle stesse;*
- *delineazione dei principi generali e regole di condotta applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;*
- *delineazione di mezzi tutela specifici al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione.*

### 7.1 Le fattispecie di reato contro la personalità individuale (art 25 - quinquies del Decreto)

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 (recante "Misure contro la tratta di persone") ha introdotto nel Decreto l'art. 25-quinquies, rubricato "Delitti contro la personalità individuale", prevedendo la responsabilità amministrativa degli enti per:

- *i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 c.p.;*
- *i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600 - ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater n.1, e 600-quinquies; i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater n.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609 - undecies.*

Successivamente, la Legge 29 ottobre 2016, n. 199 (recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo"), ha modificato l'art. 603-bis c.p. ("Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro") e ha introdotto lo stesso tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 ai sensi dell'art. 25- quinquies dello stesso.

Di seguito si riporta il testo dell' **art. 603-bis c.p.**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

- *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

*Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*

*Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*

- *la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*



- *la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- *la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

*Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*

- *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

Tra i reati contro la personalità individuale previsti dal Decreto, si ritiene astrattamente configurabile nell'ambito delle attività svolte da I.F.I. S.r.l. il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Risultano invece escluse dalla presente Parte Speciale, le altre fattispecie di reato: riconducibili alla categoria dei "Reati contro la personalità individuale".

## **7.2 Attività sensibili**

Attraverso un'attività di *Control a Risk Self Assessment*, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito indicate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbe essere commesso il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro:

- *Gestione appalti e sub-appalti (selezione degli appaltatori, gestione del rapporto, etc.);*
- *Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente.*

Per ciascuna Attività Sensibile verrà di seguito fornita una breve descrizione.

### **7.2.1 Gestione appalti e sub-appalti (selezione degli appaltatori, gestione del rapporto, etc.)**

#### **Descrizione**

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale 1 – "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

#### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ad esempio nel caso in cui la Società appalti o sub-appalti servizi ad altra società che impiega lavoratori in condizioni di sfruttamento, e l'appalto sia giudizialmente riqualficato come illecito poiché la Società gestisce direttamente il personale dell'appaltatore, o quest'ultimo comunque sia privo di autonomia gestionale e organizzativa; ovvero nel caso in cui sia la stessa Società a sottoporre i dipendenti dell'appaltatore a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno.

### **7.2.2 Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente**

#### **Descrizione**

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale 1 – "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

#### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, nel caso in cui la Società sottoponga il personale dipendente a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno.

### 7.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- *tali da integrare il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro considerato dall'art. 25-quinquies del Decreto;*
- *che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di reato sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo;*
- *non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nel Codice Etico e negli altri Documenti di Politica Aziendale e comunque con le procedure/policy e linee guida aziendali.*

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, i Destinatari dovranno rispettare le regole di seguito indicate:

- *tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla assunzione e gestione del personale dipendente;*
- *rispettare le prescrizioni anche procedurali previste:*
  - dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, o comunque dai contratti collettivi, di qualunque livello, legittimamente applicabili;
  - dalla normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  - dalle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- *non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività in contrasto con:*
  - le previsioni dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
  - la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  - le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- *considerare, in ogni caso, prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica.*

Inoltre, ai Destinatari è fatto divieto di:

- *reclutare, utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e/o approfittando dello stato di bisogno degli stessi;*
- *corrispondere retribuzioni in modo significativamente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- *violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*

- *violare le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- *sottoporre i lavoratori, siano essi dipendenti, anche stagionali, o somministrati, a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Ai Destinatari, inoltre, è chiesto il rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla Parte Speciale "Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro", alla quale integralmente si rimanda.

Valgono a tal fine come presidio anche le prescrizioni introdotte nelle altre Parti Speciali del Modello, con particolare - ma non esclusivo - riferimento alla Parte Speciale - Reati contro la Pubblica Amministrazione", e "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Nei rapporti con i Terzi, coinvolti nell'ambito delle Attività Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le regole già menzionate al par. 1.3 della Parte Speciale – Reati contro la Pubblica Amministrazione".

#### **7.4 Mezzi di tutela specifici**

Quanto indicato nel precedente punto 6.3 trova concreta applicazione, nell'ambito del più generale Sistema Qualità e nella predisposizione e nell'adozione di un sistema di specifiche procedure.

L'elenco delle procedure che hanno effetto di evitare che i reati indicati in questo capitolo vengano commessi è riportato nella Matrice Risk Assessment (allegata al presente Modello e da considerarsi parte integrante dello stesso), costantemente aggiornata sia in termini di inserimento di nuove procedure (e loro revisione), sia in termini di valutazione del grado di rischio.

## **8 - I REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

La presente Parte Speciale, relativa ai reati in violazione del diritto d'autore, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e procedure di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- *illustrazione delle fattispecie di reato ascrivibili alla famiglia dei reati in violazione del diritto d'autore, astrattamente configurabili nella realtà di IFI;*
- *identificazione delle attività aziendali di IFI a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di Control a Risk Self Assessment condotte (c.d. Attività Sensibili) con una descrizione sintetica delle stesse e alcune esemplificazioni dei reati potenzialmente rilevanti;*
- *delineazione dei principi generali e regole di condotta applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;*
- *delineazione dei mezzi di tutela specifici al fine di prevenire il verificarsi dei reati in violazione del diritto d'autore.*

### **8.1 Le fattispecie di reati in violazione del diritto d'autore (art. 25novies del Decreto)**

I reati in violazione del diritto d'autore astrattamente configurabile nell'ambito delle attività svolte dalla Società sono i seguenti:

- **Art. 171, comma 1, lettera a-bis) e comma 3 della Legge del 22 aprile 1941 n. 633.** - Il reato si configura qualora taluno, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. In tal caso, la pena è una multa da Euro 51 a Euro 2.065, ma, secondo le disposizioni di cui al comma 3, la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a Euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con

usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

· **Art. 171 bis della Legge del 22 aprile 1941 n. 633.** - Tale fattispecie è rivolta alla tutela del *software* (comma 1) e delle banche dati (comma 2). In particolare, il primo comma considera quale oggetto materiale della fattispecie i programmi per elaboratore ed i programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, mentre le condotte tipizzate consistono nella abusiva duplicazione dei primi ovvero nella distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale, concessione in locazione dei secondi, nonché in relazione a vicende volte unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Il comma secondo, invece, contempla le condotte di riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione ovvero dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64 *sexies* della medesima Legge n. 633/1941, nonché in estrazione o reimpiego di banche dati in violazione degli artt. 102 *bis* e 102 *ter* della stessa Legge n. 633/1941 ovvero, infine, di distribuzione, vendita, locazione di banche dati (sempre, evidentemente, prive del previsto contrassegno SIAE). Entrambe le disposizioni prevedono che tali condotte siano sorrette dal fine di profitto, delineando un sensibile ampliamento del contenuto dell'elemento soggettivo rispetto quanto stabilito in passato laddove era invece richiesto il fine di lucro (che risulta invece richiesto per l'integrazione delle fattispecie di cui al successivo art. 171 *ter*), il quale, a differenza del fine di profitto, costituisce elemento di contenuto più limitato in quanto integrato solo in presenza di un "*fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale, a cui resta estraneo il mero risparmio di spesa al di fuori dello svolgimento di un'attività economica, e che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere*" (così Cass. pen., sez. III, 22.11.2006, Rizzi in CP, 2007, p. 2977).

· **Art. 171 ter della Legge del 22 aprile 1941 n. 633.** - La disposizione di cui all'art. 171 ter costituisce allo stato attuale la norma portante dell'intero sistema di tutela penale in materia, prevedendo una molteplicità di condotte idonea a coprire un amplissimo spettro di possibili violazioni della disciplina in materia di diritto d'autore e di diritti connessi. In particolare, tale disposizione, con espressa esclusione delle ipotesi di uso meramente personale, contempla al primo comma il fatto di chi, per fine di lucro:

*a. abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*

*1.b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*

*2.c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*

*3.d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*

*4.e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*

*5.f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;*

*6.f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che*

*abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-  
quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile  
o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che  
residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei  
titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di  
provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*

*7.h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 – quinquies, ovvero  
distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione  
del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche  
stesse.*

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, a differenza di quanto previsto *ex art. 171 bis*, è richiesto il dolo specifico di lucro da valutarsi nella più ristretta accezione che caratterizza tale elemento rispetto al diverso fine di profitto (cfr. quanto sopra a proposito dell'art. 171 *bis*).

Il successivo comma 2 prevede quale ipotesi aggravate le condotte di abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita o messa in commercio di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi se relative a più di cinquanta esemplari o copie (lett. a); di comunicazione al pubblico, anche in forma parziale, di opere dell'ingegno mediante immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere (lett. *abis*); nonché la commissione delle medesime condotte già previste dal comma 1 da parte di chi eserciti una attività imprenditoriale di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione e importazione di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi (lett. b) ovvero, infine, il fatto di chi organizzi o promuova le attività di cui al comma precedente (lett. c).

**Art. 171 septies della legge del 22 aprile 1941 n. 633.** - Tale disposizione prevede altresì le condotte (equiparandole dal punto di vista del trattamento sanzionatorio alle pene previste dall'art. 171 *ter*) di mancata comunicazione alla SIAE, entro i termini prescritti, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti, *ex art. 181 bis*, all'apposizione del contrassegno SIAE da parte del produttore o dell'importatore degli stessi, nonché – sempre che il fatto non costituisca più grave reato – quella di falsa attestazione dell'assolvimento degli specifici obblighi previsti ai sensi dell'art. 181 *bis*, comma 2. Risultano invece esclusi dalla presente Parte Speciale le ulteriori fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 - *novies* del Decreto.

Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato, ove possibile, troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice Etico e negli altri Documenti di Politica Aziendale.

## **8.2 Attività sensibili**

I reati considerati, come detto, sono contemplati nella Legge n. 633/1941, la quale è stata oggetto di un'intensa attività modificativa che ha portato a ridisegnare profondamente il quadro della tutela penale in materia. Si è così delineato un sottosistema dettato dall'intento di approntare una disciplina atta a cogliere in maniera esaustiva le possibili e sempre nuove forme di aggressione (soprattutto in relazione all'espansione delle innovazioni tecnologiche e di stampo informatico in particolare) ai diritti d'autore ed ai cosiddetti diritti connessi. Le fattispecie sono incentrate sulla tutela dell'interesse patrimoniale del titolare o del legittimo utilizzatore del diritto d'autore, da intendersi quale decremento delle utilità economiche ricavabili dall'indebito utilizzo dell'opera (non del diritto connesso), mentre molto più limitata risulta invece la tutela del diritto personale (o morale) d'autore.

Le Attività Sensibili identificate come a rischio di commissione dei reati in violazione del diritto d'autore sono emersi dall'analisi di Control a Risk Self Assessment e sono state circoscritte alle attività specifiche di I.F.I. Srl.

### **8.2.1 Gestione dei sistemi informativi**

#### **Descrizione**

Il processo si riferisce alle attività legate alla gestione dei sistemi informativi della Società, utilizzati in modo prevalente in tutte le aree in cui è strutturata l'attività sociale.

## Reati associabili

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di abusiva duplicazione di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione di supporti non contrassegnati dalla SIAE, ad esempio nel caso in cui il personale della Società abusivamente duplichi un software per utilizzarlo in un numero di pc superiore alle licenze ottenute, facendo così conseguire un risparmio di spesa per la Società.

### 8.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti nella Parte Generale del Modello, nel Codice Etico e nei protocolli specifici dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati in violazione del diritto d'autore.

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto – a carico dei Destinatari del Modello – di porre in essere comportamenti:

- *tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-novies del Decreto);*
- *che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;*
- *non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nel Codice Etico e negli altri Documenti di Politica Aziendale e comunque con le procedure/policy e linee guida aziendali.*

In particolare, i Destinatari dovranno:

- *tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione del sistema informativo;*
- *non intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 25 – novies;*
- *attenersi alle eventuali policy adottate dalla Società contenenti principi cui attenersi al fine di rispettare i diritti d'autore sulle opere dell'ingegno di proprietà di terzi;*
- *verificare l'attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di diritto d'autore;*
- *verificare, tramite pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della società possa configurare uno dei reati in materia di diritto d'autore;*
- *non mettere a disposizione del pubblico, diffondere, duplicare, riprodurre, trasmettere, immettere in internet o su canali televisivi, radiofonici o telematici, porre a qualsiasi titolo in commercio, o comunque sfruttare, qualsiasi opera dell'ingegno protetta, immagini, musiche, opere o parti di opere cinematografiche, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, e comunque utilizzare software o banche dati protette, senza averne diritto.*

Inoltre, ai Destinatari:

- *è vietato il download non autorizzato di software o opere dell'ingegno coperte da copyright;*
- *è vietato modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione.*

Valgono a tal fine come presidio anche le prescrizioni introdotte nelle altre Parti Speciali del Modello, con particolare - ma non esclusivo - riferimento alle Parti Speciali - Reati contro la Pubblica Amministrazione".

Nei rapporti con i Terzi, coinvolti nell'ambito delle Attività Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le regole già menzionate al par. 1.3 della Parte Speciale "A – Reati contro la Pubblica Amministrazione".

### 8.4 Mezzi di tutela specifici

Quanto indicato nel precedente punto 7.3 trova concreta applicazione, nell'ambito del più generale e adottato Sistema Qualità e nella predisposizione ed adozione di un sistema di specifiche procedure.

L'elenco delle procedure che hanno effetto di evitare che i reati indicati in questo capitolo vengano commessi è riportato nella Matrice Risk Assessment (allegata al presente Modello e da considerarsi parte integrante dello stesso), costantemente aggiornata sia in termini di inserimento di nuove procedure (e loro revisione), sia in termini di valutazione del grado di rischio.

## 9 - I REATI DI CRIMINALITA' INFORMATICA

La presente Parte Speciale, relativa ai reati di criminalità informatica, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- *illustrazione delle fattispecie di reato ascrivibili alla famiglia dei reati di criminalità informatica, astrattamente configurabili nella realtà di IFI;*
- *identificazione delle attività aziendali di IFI a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di Control a Risk Self Assessment condotte (c.d. Attività Sensibili) con una descrizione sintetica delle stesse e alcune esemplificazioni dei reati potenzialmente rilevanti;*
- *delineazione dei principi generali e regole di condotta applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;*
- *delineazione di procedure specifiche al fine di prevenire il verificarsi dei reati di criminalità informatica.*

### 9.1 Le fattispecie di reati di criminalità informatica (art. 24-bis del Decreto)

Tra i reati di criminalità informatica previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte dalla Società:

- **Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491- bis c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società falsifichi un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria. A tal fine, per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, con esclusione dunque dei programmi informatici.
- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 – ter c.p.)** - Con tale ipotesi di reato viene punito sia chi si avvalga di carte di credito di cui non è il titolare al fine di trarne profitto (dunque anche senza averla rubata, ma anche semplicemente avendola trovata), sia chi falsifichi tali carte, sempre al fine di trarne profitto.
- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 – quater c.p.)** - Tale norma punisce, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.
- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o

tacita di chi ha il diritto di escluderlo. A tal fine, per "sistema informatico" si intende qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compiono l'elaborazione automatica di dati (si è ritenuto, ad es., che anche un semplice *personal computer* possa essere considerato un vero e proprio sistema, per la ricchezza dei dati contenuti).

**- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 - quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici o parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di recare un danno ad altri.

**- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 – quinquies c.p.)**

- Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società si procuri, diffonda, comunichi o consegni un programma informatico avente per scopo o per effetto di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione (totale o parziale) o l'alterazione del suo funzionamento.

**- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617– quater c.p.)**

- Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società intercetti fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Il reato si configura altresì qualora si riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle predette comunicazioni.

**- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)**

- Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società installi apparecchiature atte a intercettare, impedire, o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

**- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

- Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, deteriori, cancelli, alteri o renda inservibili, anche parzialmente, informazioni, dati o programmi informatici altrui. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.

**- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 - ter c.p.)**

- Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, deteriori, cancelli o renda inservibili informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.

**- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 - quater c.p.)**

- Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, danneggi, deteriori, o renda inservibili, anche parzialmente, sistemi informatici o telematici altrui. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.

**- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 - quinquies c.p.)**

- Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, danneggi, deteriori, renda inservibili, anche parzialmente, i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero ne ostacoli il corretto funzionamento. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.

**- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 – quinquies c.p.)**

- Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno. Trattandosi di un reato proprio, lo stesso sarà configurabile per la Società qualora la condotta venga posta in essere in concorso con il soggetto "che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche".



## 9.2 Attività sensibili

Attraverso un'attività di *Control a Risk Self Assessment*, la Società ha individuato l'Attività Sensibile di seguito elencata, nell'ambito della quale, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati in oggetto.

### Descrizione

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, e relative sotto attività individuate, si rimanda alla Parte Speciale 7 – "I reati in violazione del diritto d'autore".

### Reati associabili

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, ad esempio nel caso in cui il personale della Società, anche con l'ausilio di soggetti specializzati in tali pratiche, si procuri codici di accesso a sistemi informatici esterni al fine di accedervi per carpire informazioni che possano procurare un vantaggio alla Società stessa.

## 9.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti nella Parte Generale del Modello, nel Codice Etico ed alle procedure specifiche dovranno essere seguite dai destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di criminalità informatica.

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto – a carico dei Destinatari del Modello – di porre in essere comportamenti:

- *tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24 bis del Decreto);*
- *che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;*
- *non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico e negli altri Documenti di Politica Aziendale o comunque con le procedure/policy e linee guida aziendali.*

In particolare, tutti i Destinatari sono tenuti a:

- *rispettare le norme, le policy e le procedure aziendali che disciplinano l'accesso e l'utilizzo dei sistemi e degli applicativi informatici della Società;*
- *promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi;*
- *non intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 (reati informatici).*

Inoltre:

- *è garantita la massima riservatezza nella circolazione interna e nella trasmissione esterna delle informazioni confidenziali sulla Società;*
- *ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali a lui assegnate e deve pertanto evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio pc e informare tempestivamente il responsabile dell'ufficio di appartenenza in caso di smarrimento o furto delle attrezzature informatiche aziendali;*
- *le attrezzature informatiche aziendali devono essere utilizzate unicamente per motivi d'ufficio;*

è fatto quindi divieto di:

- *introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;*
- *accedere ad un sistema informatico o telematico non possedendo le credenziali d'accesso o utilizzando le credenziali di altri colleghi abilitati;*
- *detenere, procurarsi o diffondere abusivamente codici di accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;*
- *utilizzare dispositivi tecnici o software non autorizzati e/o atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico;*
- *distruggere, danneggiare, cancellare, alterare informazioni, dati o programmi informatici altrui e di pubblica utilità;*
- *riprodurre, diffondere, comunicare, o comunque mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema, o i dati e i programmi ad esso pertinenti, ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del funzionamento.*

Nei rapporti con i Terzi, coinvolti nell'ambito delle Attività Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le regole già menzionate al par. 1.3 della Parte Speciale 1 – "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

#### **9.4 Mezzi di tutela specifici**

Quanto indicato nel precedente punto 8.3 trova concreta applicazione, nell'ambito del più generale Sistema Qualità e nella predisposizione e adozione di un sistema di specifiche procedure.

L'elenco delle procedure che hanno effetto di evitare che i reati indicati in questo capitolo vengano commessi è riportato nella Matrice Risk Assessment (allegata al presente Modello e da considerarsi parte integrante dello stesso), costantemente aggiornata sia in termini di inserimento di nuove procedure (e loro revisione), sia in termini di valutazione del grado di rischio.

## **10 - I REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

La presente Parte Speciale, relativa ai reati contro l'industria e il commercio, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- *illustrazione delle fattispecie di reato ascrivibili alla famiglia dei reati contro l'industria e il commercio, astrattamente configurabili nella realtà di IFI;*
- *identificazione delle attività aziendali di IFI a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di Control a Risk Self Assessment condotte (c.d. Attività Sensibili) con una descrizione sintetica delle stesse e alcune esemplificazioni dei reati potenzialmente rilevanti;*
- *delineazione dei principi generali e regole di condotta applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;*
- *delineazione dei mezzi di tutela specifici al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro l'industria e il commercio.*

### **10.1 Le fattispecie di reato contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del decreto)**

Tra i reati contro l'industria e il commercio previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte dalla Società:

**-turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)** - Il reato si configura qualora taluno adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Tale ipotesi è punita, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

**- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)** - Il reato si configura qualora taluno, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Risultano invece esclusi dalla presente Parte Speciale, seppur riconducibili alla categoria dei "reati contro l'industria e il commercio", le seguenti fattispecie di reato:

**- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)** - Il reato si configura qualora taluno, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale. Tale ipotesi è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli art. 473 e 474 c.p.;

**- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)** - Tale reato si configura qualora taluno, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Tale ipotesi è punita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a Euro 103.

**- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)** - Tale reato si configura qualora taluno ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Tale ipotesi è punita, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 Euro.

**- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali (art. 517-ter c.p.)** - Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., tale reato si configura qualora taluno, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Tale reato è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. In questi casi, i delitti sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

**- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)** - Tale reato si configura qualora taluno ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Tale ipotesi è punita con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

**- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 – quater c.p.)** - Tale reato si configura qualora taluno contraffaccia o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Tale reato è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Tali delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato, ove possibile, troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice Etico e degli altri documenti di Politica Aziendale.

## **10.2 Attività sensibili**

Attraverso un'attività di *Control a Risk Self Assessment*, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito indicate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati in oggetto.

- *gestione dell'attività commerciale ed eventuale partecipazione a gare/trattative per la vendita di servizi a soggetti privati;*
- *Selezione e gestione dei rapporti con agenti/procacciatori d'affari e consulenti commerciali.*

Per le predette Attività Sensibili verrà di seguito fornita una breve descrizione e alcune esemplificazioni di reati astrattamente associabili alle stesse.

### **10.2.1 Gestione dell'attività commerciale ed eventuale partecipazione a gare/trattative per la vendita di servizi a soggetti privati**

#### **Descrizione**

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale A – "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

#### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di turbata libertà dell'industria e del commercio, ad esempio nel caso in cui gli esponenti della Società, ricorrendo a mezzi fraudolenti, impediscano agli esponenti di altra società concorrente la vendita dei relativi servizi

### **10.2.2 Selezione e gestione dei rapporti con agenti/procacciatori d'affari e consulenti commerciali**

#### **Descrizione**

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale A – "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

#### **Reati associabili**

Nell'ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza, ad esempio nel caso in cui la Società, attraverso i propri consulenti commerciali, ponga in essere sistematicamente atti di minaccia o violenza a danno di concorrenti, al fine di ostacolare la vendita dei relativi servizi, oppure il reato di turbata libertà dell'industria e del commercio, in ipotesi di utilizzo di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'attività commerciale di un competitor.

## **10.3 Principi generali e regole di condotta**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico dei Destinatari del Modello – di porre in essere comportamenti:

- *tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.25 bis.1 del Decreto);*
- *che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;*
- *non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice di Condotta e negli altri Documenti di Politica Aziendale e comunque con le procedure/policy aziendali.*

In particolare, i Destinatari devono osservare i seguenti obblighi:

- *tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle direttive, policy e procedure interne e di gruppo, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i clienti;*
- *non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato contro l'industria ed il commercio;*
- *non interferire, impedendolo o turbandolo, nell'esercizio dell'industria o del commercio altrui;*
- *attivarsi nel caso di percezione e/o segnalazione negative circa l'onorabilità dei soggetti terzi con i quali si interagisce;*
- *verificare l'attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme che prevedono i reati contro l'industria e il commercio;*
- *verificare, per il tramite di pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della Società possa configurare uno dei reati contro l'industria e il commercio;*
- *rispettare le eventuali policy e procedure adottate dalla Società contenenti i principi cui attenersi al fine di non violare i diritti di proprietà industriale di terzi e tutelare quelli della Società, anche in caso di collaborazione con enti esterni;*
- *nell'ipotesi di acquisto di beni coperti da titoli di proprietà industriale, assicurare l'inserimento, nei rispettivi contratti, di clausole contenenti garanzie e impegni del fornitore su titolarità di marchi/brevetti/diritti di proprietà industriale, sulla consegna della documentazione attestante tale titolarità, sulla attestazione di non violazione di diritti di terzi in caso di prodotti non marchiati o brevettati dal fornitore;*
- *nel momento in cui la Società venga in contatto con soggetti terzi, occorre adottare tutte le misure necessarie ad evitare: o che vengano commessi atti che, traducendosi in violenza e/o minaccia, possano produrre una lesione degli altrui diritti al libero esercizio dell'industria o del commercio, ed alla libera concorrenza; o che possano essere acquisiti e che possano essere ceduti a terzi beni non conformi alle caratteristiche indicate o pattuite, contraffatti, contraddistinti da segni mendaci e/o lesivi di altrui diritti di privativa ovvero in violazione dei diritti di proprietà industriale altrui.*

Valgono a tal fine come presidio anche le prescrizioni introdotte nelle altre Parti Speciali del Modello, con particolare - ma non esclusivo - riferimento alle Parti Speciali - Reati contro la Pubblica Amministrazione", Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché' autoriciclaggio".

Nei rapporti con i Terzi, coinvolti nell'ambito delle Attività Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le regole già menzionate al par. 1.3 della Parte Speciale "A – Reati contro la Pubblica Amministrazione".

#### **10.4 Mezzi di tutela specifici**

Quanto indicato nel precedente punto 9.3 trova concreta applicazione, nell'ambito del più generale e adottato Sistema Qualità nella predisposizione ed adozione di un sistema di specifiche procedure.

L'elenco delle procedure che hanno effetto di evitare che i reati indicati in questo capitolo vengano commessi è riportato nella *Matrice Risk Assessment* (allegata al presente Modello e da considerarsi parte integrante dello stesso), costantemente aggiornata sia in termini di inserimento di nuove procedure (e loro revisione), sia in termini di valutazione del grado di rischio.

